

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1962

MSR 142383

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA

Posiz ~~E 3657/10~~

N. di carico 142383

MARIO COMUCCI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1962

*(pronunciato il 10 gennaio 1962
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



ROMA
ARTE DELLA STAMPA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1962

MSR 142383

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA	
Posiz	E 3657/10
N. di carico	

MARIO COMUCCI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1962

*(pronunciato il 10 gennaio 1962
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



ROMA
ARTE DELLA STAMPA

Signor Presidente della Repubblica,

Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione,

Eminenza, Eccellenze, Signori, gentili Signore:

Nell'austera cornice di quest'aula, che nei suoi pregevoli dipinti murali ricorda figure ed episodi salienti della storia del diritto a perenne richiamo della faticosa elaborazione che questo ha avuto nei secoli, la Corte di Cassazione celebra oggi il suo consueto rito inaugurale, in preparazione dei compiti, di anno in anno più pressanti e complessi, che la attendono per l'avvenire.

Nell'accingermi a svolgere la mia relazione sulla attività della Magistratura nel decorso anno 1961, il mio primo saluto, unito a un deferente, fervido e devoto ringraziamento, va al Capo dello Stato, la cui presenza a questa nostra assise inaugurale è testimonianza viva del profondo interesse che il supremo rappresentante della Nazione rivolge alle manifestazioni più qualificate della vita del Paese ed è anche la conferma di una simpatica tradizione che grandemente onora l'Ordine Giudiziario, al vertice del quale egli siede quale presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il mio animo grato saluta altresì, con rispetto e devozione, l'Eminentissimo Cardinale Vicario di Sua Santità; e le più sentite espressioni di grazie porge ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente della Corte Costituzionale, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, ai membri del Governo, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e a tutte le altre Autorità e personalità, civili e militari, intervenute a rendere più solenne, con la loro gradita presenza, questa cerimonia.

Un particolare saluto, non disgiunto da un sentimento di viva ammirazione, mi è grato rivolgere al Ministro Guardasigilli, On. Prof. Guido Gonella, che con squisita sensibilità e illuminato spirito di iniziativa profonde le sue sempre fresche e appassionate energie nell'assolvimento dei compiti, tanto delicati e multiformi, del Dicastero della Giustizia.

All'Avvocatura dello Stato, al Consiglio Nazionale Forense e ai membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma vadano le espressioni della mia profonda stima: a tutta la Magistratura italiana, impersonata in lei, signor Primo Presidente della Cassazione, che ne è altissimo rappresentante, il mio più caloroso saluto augurale.

Un mesto pensiero invio ai magistrati della Corte che nell'anno testè chiusosi ci hanno lasciato per sempre: i consiglieri Alessandro Giordano e Tito Manlio Bellini e il consigliere applicato Giuseppe Figus.

Alla loro memoria la Corte di Cassazione si inchina, con commosso e accorato rimpianto.

* * *

Dai dati statistici concernenti la litigiosità civile si rileva che questa, nel decorso anno 1961, ha visto accentuarsi nel complesso quella tendenza alla diminuzione che già si era manifestata, anche se in misura percentuale allora appena apprezzabile, nel corso del 1960. Difatti, nei primi otto mesi del 1961 il numero dei nuovi procedimenti di cognizione è risultato nettamente inferiore a quello dei corrispondenti mesi dell'anno antecedente, con variazioni in meno oscillanti tra il 7,5 e il 12,7 per cento.

Valutata nel suo insieme, la diminuzione della litigiosità potrebbe interpretarsi come confortante sintomo di un più stabilizzato assetto economico, se la constatazione che essa si è prevalentemente manifestata nei giudizi dinanzi ai tribunali, mentre il numero di quelli sopravvenuti dinanzi ai pretori è rimasto nelle sue grandi linee pressochè invariato, non alimentasse il dubbio che a determinarla possano avere anche influito

il rilevante costo delle liti davanti agli organi collegiali e la eccessiva lentezza delle relative procedure, ostacolate da formalismi non più adeguati alle esigenze dei tempi e a quella speditezza che sarebbe desiderabile per mantenere alto nei cittadini il prestigio dell'Amministrazione della Giustizia.

Analizzato qualitativamente, il fenomeno si è concretato anzitutto in una sensibile flessione dei procedimenti relativi alle locazioni di immobili urbani e alle controversie agrarie; ma mentre per le locazioni la flessione è indice di una effettiva, anche se non ancora completa, normalizzazione del settore edilizio, per le controversie agrarie essa deve considerarsi puramente contingente, in quanto determinata — come segnalato da diversi Distretti e in prevalenza da quelli del Mezzogiorno — dal continuo depauperamento di alcune zone a prevalente economia agricola e specialmente di quelle collinari, nelle quali è continuo l'abbandono dei terreni da parte dei contadini, in cerca di fonti di reddito meno scarso e meno aleatorio di quello che in oggi può assicurare la terra: con conseguente maggior richiesta della mano d'opera residua da parte dei proprietari e minor interesse dei contadini ad ottenere la proroga dei contratti.

Una diminuzione hanno anche segnato le cause del lavoro, il che può spiegarsi sia per una maggiore comprensione dei rispettivi diritti e doveri da parte degli interessati, sia per la più ampia efficacia che va via via acquistando la regolamentazione collettiva.

Stazionarie invece le cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, alimentate spesso — duole rilevarlo — dalla ostinata resistenza degli Istituti in dipendenza di inadempimenti formali, rispetto ai quali sarebbe opportuna una rielaborazione delle norme in vigore, onde meglio adattarle ai tempi.

Non hanno, poi, obbedito alla generale tendenza alla flessione, ma hanno anzi contribuito ad attenuarne gli effetti globali, le controversie traenti origine da inadempienze contrattuali e quelle per risarcimento di danni, le prime collegate in gran parte all'enorme espansione del sistema delle vendite rateali, per cui il soddisfacimento di bisogni anche di semplice

carattere voluttuario determina un incremento di consumi al quale non corrisponde un incremento del reddito, le seconde alimentate soprattutto dal dilagare degli incidenti stradali.

Nel campo dei diritti di famiglia, le cause di annullamento del vincolo matrimoniale, che sfuggono alla giurisdizione ecclesiastica conseguente agli Accordi Lateranensi, sono ridotte ormai a casi sporadici e sono decise secondo i rigorosi principi di diritto da tempo fissati dalla Corte di Cassazione. Rarefatti risultano pure, nella stessa materia, i procedimenti di delibazione di sentenze straniere. In costante aumento appaiono invece le cause per separazione personale dei coniugi. Anche se il numero di esse non può dirsi eccessivo in confronto coi dati della popolazione, esso è pur sempre rilevante e preoccupante in un Paese come l'Italia, in cui il mutuo rispetto dei coniugi e l'unità della famiglia sono alla base del nostro ordinamento civile.

All'opposto degli ordinari procedimenti di cognizione, hanno segnato un aumento — e per giunta notevole — i procedimenti di ingiunzione, nonchè i pignoramenti e le vendite immobiliari.

Alla circolazione cambiaria, cresciuta in forma tumultuosa per effetto dell'eccessivo ricorso al credito, ha fatto riscontro, come era da attendersi, un sensibile aumento dei protesti, avendo anche in questo campo esercitato la sua deleteria influenza la esorbitante diffusione delle vendite a rate, che sarebbe perciò opportuno assoggettare a speciale rigorosa regolamentazione legislativa.

Le procedure fallimentari sono risultate, nelle loro cifre generali, in netta diminuzione, ma alla riduzione numerica ha fatto riscontro un sensibile aumento del passivo. La chiusura delle medesime, poi, si è rilevata difficoltosa, o perchè le operazioni sono risultate appesantite da complessi giudizi, o perchè scarsa è stata la solerzia di alcuni curatori, che, assorbiti dagli impegni della libera professione, vi hanno dedicato solo una parte marginale della loro attività.

Passando ad esaminare nelle sue grandi linee il settore della criminalità, deve constatarsi nel 1961 un sensibile aumento, che ha oscillato, nei mesi da gennaio a agosto, tra il 12,9 e il 20 per cento, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 1960. L'esame dei dati relativi alle varie forme delittuose consente però di rilevare che si è avuta una apprezzabile diminuzione nei più gravi reati di sangue, come gli omicidi volontari consumati e tentati, e che l'aumento dei dati assoluti è prevalentemente dovuto al numero dei delitti colposi occasionati dalla circolazione stradale, oltre che, ma in più lieve misura, a quello dei furti.

Per questi ultimi, più che il disagio economico in cui versano alcuni strati della popolazione, operano a rendere frequente tale forma delittuosa il decadimento del costume e la sfrenata sete di facili lucri, che si va diffondendo specialmente nei grandi agglomerati urbani. L'esperienza di ogni giorno dimostra infatti che una percentuale assai alta di furti, nelle forme più gravi, più svariate e più tecnicamente perfezionate, viene consumata nei maggiori centri, anche di zone le meno depresse, ad opera di audaci malviventi i quali si servono di potenti mezzi motorizzati — quasi sempre sottratti a onesti cittadini — per rapide scorrerie da una località all'altra e per il trasporto della refurtiva, rendendo in tal modo difficilissima la loro identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria e conseguendo in alto grado la impunità.

Ad accrescere le difficoltà dell'opera di repressione hanno indubbiamente contribuito le recenti modifiche apportate al codice di rito, le quali — anche se rese necessarie dalla necessità di attuare i precetti della Carta Costituzionale — nella loro concreta formulazione sono state informate a criteri di eccessiva larghezza, con la conseguenza che l'interesse della sicurezza collettiva ne risulta sacrificato all'interesse dei singoli.

A tale proposito, da alcuni Distretti viene segnalata la necessità di restituire alla polizia giudiziaria, naturalmente sotto il vigilante controllo del magistrato, quel più largo potere di fermo degli indiziati, che era nella vecchia disciplina e che non solo

serviva al prestigio e alle finalità delle Autorità preposte alla sicurezza pubblica, ma che costituiva anche una assai più efficace remora contro la delinquenza, per la prontezza con la quale le indagini potevano essere condotte.

* * *

Per quanto concerne i reati colposi connessi con la circolazione stradale, la situazione è dolorosamente quella che le cronache quotidiane denunciano e non si intravede, almeno per ora, uno spiraglio di luce che induca a sperare in una prossima flessione della sempre più alta percentuale di vite umane che vengono tragicamente immolate sull'asfalto delle nostre vie di comunicazione dall'imprudenza, dall'indisciplina, dal nervosismo, dal frenetico e incosciente spirito agonistico e sovente anche dall'ostentato e sistematico dispregio delle norme sulla circolazione da parte di molti sconsiderati utenti della strada.

Basterà dire che nei primi otto mesi del 1961 gli omicidi colposi, in massima parte dovuti appunto a incidenti della strada, hanno segnato percentuali di aumento oscillanti tra l'8,2 e 65,6 per cento rispetto ai corrispondenti mesi del 1960 e che ancor più impressionante è stato l'incremento degli incidenti con conseguenze lesive non mortali.

Si è fatta la voce grossa, dopo gli iniziali osanna, contro il nuovo codice stradale, accusato di aver deluso le aspettative di coloro che contavano su di esso come su un magico toccasana ai fini di un decisivo miglioramento della disciplina del traffico. Ma il male è purtroppo alla radice, traendo la sua principale scaturigine dalla mancanza di una coscienza interiore imperativa dei propri doveri in molta parte di coloro che circolano con mezzi motorizzati: difettando la quale, anche la legge più perfetta diviene un'inutile accozzaglia di norme in un campo di attività in cui interessa assai più il prevenire che il reprimere, eliminare le cause e le occasioni degli incidenti, piuttosto che punire i responsabili degli incidenti stessi.

Sotto questo riflesso sono incondizionatamente da approvare le determinazioni ministeriali rivolte a promuovere e alimentare, attraverso la stampa, la radio-televisione e con ogni

altro mezzo idoneo, una seria campagna di propaganda moralizzatrice, che valga a sviluppare i coefficienti etici necessari alla formazione di una solida coscienza civica stradale. Episodi di tracotanza e di criminalità, come quelli più di una volta registrati dalla stampa in questi ultimi tempi per puntigli e ritorzioni occasionati dalla circolazione, dovrebbero essere cancellati per sempre dal costume di coloro che partecipano alla vita del traffico.

Collateralmente a quest'opera di educazione civica, che sarà opportuno avviare fino dai primi anni della scuola, si dovrà curare al massimo il potenziamento, in numero e in mezzi, degli addetti alla vigilanza, l'ampliamento e il miglioramento, dovunque possibile, della viabilità, la messa a punto (anche sotto il profilo della scrupolosa e aggiornata manutenzione) della segnaletica, sia orizzontale che verticale, e l'applicazione illuminata e tempestiva da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione delle patenti di guida nelle varie ipotesi contemplate dall'art. 91 del codice stradale, provvedimenti, questi ultimi, indubbiamente i più *sentiti* dai recalcitranti alla disciplina del traffico e, di conseguenza, i più efficaci a ricondurli nel binario della prudenza e della legalità.

In ordine alle abilitazioni alla guida, riterrei non immeritevole di essere valutata e studiata la proposta di introdurre, accanto a una maggiore severità negli accertamenti sanitari e negli esami teorico-pratici, il sistema della *gradualità* della concessione, nel senso che all'abilitato dovrebbe essere rilasciata una patente provvisoria, condizionandosi la consegna di quella definitiva al trascorrere di un congruo periodo di tempo (ad esempio, un biennio) senza incidenti ascrivibili a colpa di lui e senza fatti contravvenzionali rivelatori di incapacità o indisciplina, nonchè al superamento di un secondo rigoroso esame.

Sarà poi necessario risolvere una buona volta anche da noi l'annoso problema dell'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i conducenti di mezzi motorizzati, con onere proporzionato alla effettiva pericolosità dei mezzi medesimi, non essendo ammissi-

bile che chi si pone volontariamente nella potenziale condizione di produrre danni alle persone e alle cose non si metta anche nella possibilità di garantirne il risarcimento.

* * *

La sensibile ascesa del numero delle denunce per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, iniziata con l'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958 n. 75 e che tuttora, in vari distretti, non accenna ad arrestarsi, rende con l'andar del tempo sempre più sentita la conclamata necessità di una riforma che valga se non proprio ad adeguare lo strumento legislativo a quei nobili fini di bonifica morale che intendeva perseguire, per lo meno a mitigarne gli incontestabili riflessi negativi cui ha dato luogo nella sua pratica applicazione.

Non è questa la sede per ripetere quanto ad esuberanza già è stato detto e scritto in argomento; ma non può sottacersi che, ogni giorno di più, si deve constatare che la abolizione delle case chiuse e della regolamentazione dell'esercizio della prostituzione, quale era contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nelle relative norme complementari, ha portato al dilagare di una prostituzione incontrollata — e, allo stato attuale della legislazione, praticamente incontrollabile — col conseguente rigurgito di tutte le forme di delinquenza e di vizio che nell'ambiente in cui essa vive trovano radice ed alimento e con gravi deleteri effetti nel campo della salute pubblica: e ciò a prescindere da altri riflessi indiretti, quale il preoccupante incremento dell'omosessualità.

Allo sfruttamento da parte dei tenutari di case di meretricio, da cui si era inteso affrancare la prostituta, si è sostituito — e in forma ancor più turpe e disgustosa — lo sfruttamento ad opera dei così detti « protettori », contro i quali l'azione repressiva penale è tutt'altro che agevole, per l'ambiente di omertà e di paura che li circonda. Ed è dubbio se a rompere questo cerchio di fango sia sufficiente una riforma che, come quella presentata nel gennaio 1961 al Senato, provveda soltanto alla repressione delle manifestazioni più scandalose della pro-

stituzione, o se non occorrerebbe piuttosto un provvedimento legislativo che desse alla polizia la possibilità di sollecitamente ed efficacemente intervenire in tutti quei casi nei quali occorra davvero stroncare la criminosa attività dei « protettori », mediante il fermo — anche ai fini della applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 — degli individui gravemente indiziati di essere dediti a favorire o sfruttare la prostituzione.

Per quel che particolarmente attiene alla repressione dell'inverecondo spettacolo offerto sulle pubbliche strade di molte nostre città da schiere di « passeggiatrici » che attendono i clienti e più o meno apertamente li adescano, contrattando sotto gli occhi di tutti il prezzo del mercimonio, ben vengano disposizioni che stabiliscano un maggior rigore nella perseguibilità penale di tale sconcia attività e che offrano, tra l'altro, la possibilità di sottoporre le donne che verranno denunciate a visita sanitaria obbligatoria e alla cura relativa, occorrendo anche mediante coattivo ricovero ospedaliero.

* * *

Sempre sull'argomento della criminalità, non possono esimersi dal fare qualche breve accenno a talune forme particolari di reati, segnalatemi nelle relazioni di alcuni procuratori generali e la cui abituale perpetrazione assume, in determinate regioni, punte e aspetti preoccupanti.

Così nelle campagne sarde continuano a destare grande allarme i furti di bestiame, annoso problema in ordine al quale, non ostante i più attenti studi, non si è ancora riusciti a escogitare rimedi efficaci all'infuori dell'attività repressiva, che sarebbe bene intensificare anche qualitativamente, a mezzo cioè di elementi specializzati.

Nelle regioni dove più diffuso e febbrile è il movimento degli affari, si rileva impressionante il numero dei reati di emissione di assegni a vuoto. Al dilagare di essi costituirebbe sicuramente efficace freno una più severa comminazione di san-

zioni e un maggior rigore nella applicazione delle medesime, in atto generalmente irrogate con eccessiva mitezza.

Particolare menzione merita poi l'argomento relativo alle frodi nel campo della produzione e del commercio di derrate alimentari, che industriali e trafficanti privi di scrupoli vanno purtroppo perpetrando in larga misura, avvalendosi dei più moderni ritrovati della tecnica per immettere al consumo prodotti sofisticati o adulterati, senza darsi carico dei gravi danni che possono derivarne alla salute pubblica. Contro questa indegna attività si impone una adeguata opera di difesa e di repressione; ma, a realizzarla ben poco potrà l'azione dell'autorità giudiziaria se non sarà efficacemente affiancata da una organica e coordinata disciplina legislativa, che prenda il posto delle antiquate, frammentarie e inefficienti norme attuali e che consenta non solo di porre in essere i più rigorosi controlli preventivi, ma che valga anche a colpire duramente, mediante pene restrittive della libertà personale, i responsabili delle violazioni, con obbligatorietà altresì della confisca degli impianti e della distruzione delle merci prodotte e commerciate.

* * *

Sul tema della delinquenza minorile non mi diffonderò al di là di brevi e sintetici riferimenti, dato che esso involge problemi ormai a tutti noti, che da tempo sono oggetto di profonda attenzione e di accurati studi da parte degli organi responsabili.

Anche in tale settore le statistiche criminali segnalano complessivamente un certo aumento, che preoccupa non tanto per l'effettiva sua entità numerica, quanto perchè si sono fra l'altro registrate forme di rapine, denotanti nell'ideazione e nell'esecuzione una freddezza e una efferatezza tali da costituire serio motivo di allarme, anche se modesta ne possa essere stata la entità del profitto.

Al fondo dei fattori determinanti della delinquenza minorile sta sempre la carenza di un sano ambiente familiare. Anche qui il problema è più di prevenzione che di repressione, e per-

tanto esso va soprattutto affrontato difendendo la famiglia e la sua coesione e direzione unitaria contro i fattori di dissoluzione che di continuo la insidiano. Vi sono esigenze di assistenza e di educazione, che devono essere curate al di fuori del terreno giudiziario, con abbondante larghezza di mezzi. Per la verità, in questo campo, un'azione concreta già viene svolta attraverso la istituzione e il funzionamento degli Uffici del Servizio Sociale. Il personale incaricato opera in ambienti difficili e spesso infidi, ma con ammirevole spirito di sacrificio e con piena soddisfazione delle famiglie e delle autorità preponenti.

Vi è poi un problema di recupero dei minori travati, affidato prevalentemente ai Centri di Rieducazione, che, nei Distretti in cui funzionano da qualche tempo, danno risultati veramente notevoli, tanto che generale è la richiesta di un ulteriore loro potenziamento e della loro estensione a quei distretti che ancora ne sono privi.

Lo stesso è a dirsi delle prigioni scuola, che fra l'altro eliminano il pernicioso inconveniente del contagio morale derivante dal contatto dei minori coi detenuti comuni.

* * *

Strettamente connessa coi problemi relativi alla educazione delle giovani generazioni e alla doverosa difesa del patrimonio morale del nostro popolo contro il deprecato diffondersi del malcostume, è la questione concernente la censura cinematografica e teatrale, della quale tanto in oggi si parla, si scrive e si discute.

La legittimità costituzionale di norme che disciplinino una censura preventiva sulle pellicole cinematografiche e sulle rappresentazioni teatrali, sempre che il controllo sia limitato alle manifestazioni contrarie al *buon costume*, non può essere messa in dubbio, neppure da parte di coloro che in linea di opportunità riterrebbero consigliabile la abolizione completa della censura preventiva, o la istituzione di una forma di autocensura affidata agli stessi produttori e distributori, e sufficiente l'azione repressiva dell'Autorità Giudiziaria. E' infatti la Costituzione

medesima che nell'ultimo capoverso dell'art. 21 (troppo spesso da molti superficiali critici obliterato) rinvia esplicitamente al legislatore ordinario l'emanazione di provvedimenti adeguati a *prevenire*, oltre che a reprimere, le violazioni del buon costume in materia di spettacoli: ed è chiaro che con la espressione « *prevenire* » essa non si riferisce semplicemente all'efficacia inibitiva propria di ogni sanzione penale, ma contempla l'adozione di misure intese a impedire preventivamente gli spettacoli contrari al buon costume.

Le difficoltà attengono, da un lato, alla definizione del concetto di « buon costume », che taluni intenderebbero dilatare al di là degli stretti confini del sentimento del pudore, della pubblica decenza e della morale familiare, e, dall'altro, alla opportunità di creare una disciplina giuridica della revisione cinematografica che coordini e colleghi — con eliminazione di possibili divergenze di valutazione — l'attività degli organi amministrativi e l'esercizio dell'azione penale devoluto alla magistratura.

Le varie proposte formulate al fine di anticipare in una forma o nell'altra l'intervento giudiziario prima che lo spettacolo sia offerto al pubblico, non sono sembrate soddisfacenti. Il testo approvato dal Senato il 19 ottobre 1961 e attualmente ancora all'esame della Camera ha tenuto conto delle obiezioni opposte alle soluzioni anzidette ed ha abolito ogni forma di intervento preventivo dell'Autorità Giudiziaria, addivenendo a una soluzione che pur non segnando un vero e proprio trapasso tra le vecchie disposizioni e le aspirazioni delle categorie interessate alla introduzione del principio dell'autocensura, tuttavia attenuerebbe alcuni degli inconvenienti lamentati in passato.

È da augurarsi che la soluzione che in definitiva scaturirà dall'approvazione dei due rami del Parlamento sia, tra le varie possibili, la più aderente ai principi del nostro ordinamento giuridico e la più utile sul piano pratico, sì che essa valga efficacemente a porre fine a uno stato di disagio che, acuitizzatosi in questi ultimi tempi da quando la magistratura requirente ha ritenuto di dover energicamente intervenire nei confronti di

lavori che pur avevano ottenuto il nulla osta delle commissioni di revisione, tocca interessi morali, e nello stesso tempo anche patrimoniali, di considerevole rilievo.



Un problema che da anni forma oggetto di vive discussioni e che le vicende di un recente processo di eccezionale risonanza hanno clamorosamente posto di nuovo al centro della pubblica attenzione, è quello dei rapporti fra giustizia e stampa, con particolare riferimento al diritto di cronaca giudiziaria. Dirò anzi che mai, come nella cennata occasione, si era profilata con carattere di maggiore gravità la esigenza di provvidenze atte ad arginare in qualche modo i preoccupanti e inammissibili sconfinamenti del genere di quelli ai quali si sono incompostamente abbandonati alcuni degli organi di pubblica informazione: dico di proposito *alcuni*, essendo doveroso riconoscere come non siano mancati, per contro, quotidiani e periodici i quali hanno saputo nel caso saggiamente riconfermare quella nobile tradizione di serietà, di autodisciplina e di senso di responsabilità, che dovrebbero sempre imprimere l'opera della stampa, affinchè questa possa degnamente assolvere l'alta funzione che la società moderna le affida.

Nella deplorabile affannosa corsa alla ricerca di pretesi « colpi di scena », nulla è stato risparmiato: si è brancolato alla cieca fin nei più gelosi recessi del patrimonio morale delle persone; si sono privatamente raccolte testimonianze al di fuori del processo e di ogni garanzia di rito; si sono trinciati giudizi preventivi, dando come già scontato in un senso o nell'altro, quando ancora si era all'inizio della escussione delle prove, l'esito del dibattito; si è persino preteso di rivelare sensazionali notizie circa il convincimento personale di questo o quel magistrato, o di questo o quel componente della giuria popolare.

Tutto ciò è aberrante e non può non essere riguardato come un grave pericolo per il sereno corso della giustizia: pericolo in ordine al quale voci di illuminati giuristi, pubblicisti e parlamentari (tra cui lo stesso On. Guardasigilli nel suo discorso

al Senato del 12 ottobre 1961) si sono ancora una volta levate a lanciare un doveroso grido di allarme, che questo Ufficio non può non raccogliere e far proprio.

Si è detto da più parti che è un problema di costume quello che si pone; ma si deve aggiungere che è anche e sopra tutto un problema di rispetto della sfera di competenza sancita dall'art. 102 della Costituzione nei riguardi dell'Ordine Giudiziario, la quale, nell'interesse di tutti, non può essere manomessa con interferenze ed invadenze — quali le deplorevoli campagne giornalistiche in argomento — capaci di deviarne la retta estrinsecazione.

Con ciò non si intende affatto disconoscere l'incontestabile diritto della cronaca giudiziaria di svolgere la sua indispensabile funzione di informazione e di controllo sul regolare andamento della giustizia, ma soltanto reagire contro il trasmodare oltre ogni ragionevole limite dell'esercizio del diritto stesso, a danno delle esigenze della funzione giurisdizionale.

Può essere di conforto il rilevare che il deprecato fenomeno non è soltanto nostrano, ma si è manifestato anche in altre Nazioni, tanto che l'ultimo Congresso dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, svoltosi a Lisbona nel settembre 1961 con la partecipazione di ben 34 paesi, ne ha formato oggetto — come già il precedente Congresso Giuridico Internazionale di Nuova Delhi del febbraio 1959 — di uno dei suoi principali argomenti di dibattito, addivenendo a una risoluzione definitiva di disapprovazione degli abusi lamentati, anche in quanto diretti a suscitare correnti di opinioni (vedi campagne *innocentiste* o *colpevoliste*) capaci di pesare in un senso o nell'altro sulle decisioni giudiziarie.

Il problema è destinato anche a maggior attenzione in vista della preannunziata riforma del nostro sistema processuale sulla base di un adeguamento a più liberali principi, sopra tutto per quanto concerne la fase istruttoria. Se a tale riforma in misura più o meno estesa si vorrà addivenire, occorrerà tenere ben fermo che la limitazione della segretezza delle indagini, la maggiore pubblicità nella assunzione dei mezzi di prova, l'ampliamento del contraddittorio, non comporteranno affatto come

automatica conseguenza una più ampia libertà di pubblicazione di opinioni, o di inchieste, o di atteggiamenti, che possano comunque pregiudicare la ricerca del vero. È anzi nel costume di quei Paesi, di altissima tradizione democratica, che da tempo adottano il rito accusatorio, l'esigenza di garantire al massimo la serenità del giudice, onde egli possa, al di fuori di ogni suggestione, attingere il proprio convincimento soltanto dalle prove sottoposte al suo esame, e di salvaguardare da avventati apprezzamenti la persona dell'imputato e di tutti coloro che cooperano alla funzione giudiziaria.

* * *

Ancora sul tema della criminalità, desidero fare alcune osservazioni di ordine generale su quello che è divenuto quasi un luogo comune da parte di taluni cultori delle moderne dottrine sociologiche e criminologiche: il contenere cioè il concetto della pena nell'ambito di una finalità esclusivamente emendatrice o rieducativa, in riferimento al precetto dettato dall'art. 27 della nostra Carta Costituzionale.

Mi sia permesso di dissentire da una concezione così unilaterale, che, se fosse vera, condurrebbe per ragioni di coerenza logica a dover disporre l'immediato rientro in società di ogni condannato che avesse dato, anche solo dopo poche settimane di espiazione della pena, prove non dubbie di ravvedimento e di riadattamento, sì da doversi escludere in lui ogni ulteriore parvenza di pericolosità. Basta, ovviamente, il solo enunciare un siffatto principio, per comprendere a quali inammissibili conseguenze condurrebbe.

La verità è che la rieducazione, la rigenerazione morale o l'emenda, che dir si voglia, del colpevole non esauriscono di per se sole l'essenza e la ragion d'essere della sanzione punitiva. L'art. 27 della Costituzione, statuendo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e « devono tendere alla rieducazione del condannato », intende manifestamente riferirsi alle *modalità* della loro esecuzione, nel senso che, bandito ogni carattere di afflittività fisica o materiale, retaggio

di epoche e di mentalità ormai sorpassate, la sanzione penale, dal momento che è una misura necessaria, anzichè inaridire e abbrutire lo spirito del condannato valga possibilmente ad alimentare in lui, attraverso il travaglio dell'espiazione, lo stimolo della redenzione e l'anelito della rinascita, sì che l'emenda del reo venga ad inserirsi nell'esecuzione della pena come una finalità *collaterale* ad essa.

Ma la funzione principale della pena resta fondamentale-
mente informata alla restaurazione dell'ordine giuridico turbato dal reato, secondo un concetto, cioè, essenzialmente retributivo. La società esige^{ne} chi infrange i dettami della legge penale debba scontare il fallo commesso, perchè è proprio dalla comminatoria della pena che essa trae, ai fini della propria sicurezza, un elemento di prevenzione generale; ed è ovvio che la comminatoria perderebbe ogni efficacia intimidatrice e che con questa verrebbe meno la fiducia dei cittadini nella tutela dello Stato, se all'atto pratico la sanzione comminata dovesse in linea di massima essere svuotata del suo contenuto per considerazioni unicamente attinenti a condizioni soggettive del colpevole, rivelatesi « *post delictum* ».

Il concetto di retribuzione non deve, peraltro, essere inteso in senso rigidamente assolutistico, tale cioè da non tollerare, entro certi limiti, mitigazioni in relazione alle condizioni personali suddette, specialmente in presenza di non gravi infrazioni, dovute più che a innate od acquisite tendenze criminali, a stati d'animo transeunti o a condizioni di ambiente del tutto occasionali.

In linea generale, poi, le finalità della rieducazione non avrebbero modo di attuarsi senza un adattamento specifico dei mezzi rieducativi alle condizioni personali del soggetto.

Di qui la necessità di abbinare al criterio repressivo o retributivo, che — come si è detto — è astrattamente alla base della sanzione penale, il criterio della individualizzazione della pena e l'esigenza di una correlativa attrezzatura di servizi criminologici penitenziari, i quali assicurino il trattamento più idoneo al raggiungimento dei fini desiderati in relazione alla personalità del condannato.

Sono lieto di riconoscere che a questi fondamentali criteri è informato il progetto di riforma dell'Ordinamento penitenziario saggiamente predisposto dall'On. Ministro Guardasigilli e già all'esame del Parlamento: e il mio auspicio è che esso riscuota al più presto possibile l'approvazione, onde possa rendersi concretamente operante.

* * *

Nel quadro delle attività di studio e delle iniziative volte a dar concreta attuazione ai nuovi orientamenti concernenti la individualizzazione della pena e delle misure sostitutive della medesima, assumono particolare rilievo i risultati del Convegno svoltosi a Bellagio tra il 29 aprile e il 2 maggio 1961, ad iniziativa del Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale, coi quali si è, tra l'altro, espresso il voto che vengano allargati i limiti di applicabilità del perdono giudiziale e che venga presa in considerazione l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento, a somiglianza di quanto avviene in altri paesi civili, l'istituto della *sospensione della pronuncia di condanna* (da non confondersi con quello già da noi esistente della sospensione condizionale *della pena*), la cui concessione andrebbe eventualmente abbinata (secondo quanto si pratica presso i popoli anglosassoni) all'esperimento della cosiddetta « probation », mediante sottoposizione del soggetto a libertà assistita sotto il controllo del giudice.

Il provvedimento, avente carattere di misura attiva di prevenzione specifica, dovrebbe servire di ammonizione a coloro che hanno infranto i dettami della legge penale, a non più ricadere nell'illecito, sotto comminatoria di condanna: ammonizione che, se raccolta e praticamente rivelatasi efficace, dovrebbe invece condurre alla estinzione del procedimento, col risultato di eliminare ad ogni effetto dal « curriculum » del soggetto ogni traccia del commesso reato (in ciò differenziandosi anche dal perdono giudiziale, che presuppone un'implicita affermazione di colpevolezza) e di conservare quindi integra al soggetto medesimo la qualifica di incensurato.

Pur rendendo omaggio al nobile intento di evitare, fin che è possibile, gli effetti socialmente degradanti e irreparabili di una dichiarazione di colpevolezza nei confronti di coloro che offrano ancora possibilità di recupero, ritengo quanto mai consigliabile la massima cautela di fronte ad innovazioni che, come quella proposta, presupporrebbero oltretutto una perfezionatissima attrezzatura di mezzi di osservazione e di assistenza, che il nostro Paese, forse, ancora non possiede. Da un punto di vista teorico, sarebbe anche da chiedersi se il parlare di misura ammonitrice nei riguardi di chi ha già dimostrato coi fatti di tenere in non cale l'ammonimento già esistente nella legge penale non si risolva — salvo il concorso di circostanze peculiarrissime — in un eccesso di indulgenza, pregiudizievole al principio di legalità e al doveroso riguardo dovuto al soggetto passivo (troppo spesso dimenticato) dell'azione delittuosa, specie in un periodo come l'attuale, in cui dolorosamente si registra in molti settori della criminalità una allarmante recrudescenza.

In ogni caso, sono di avviso che l'istituto dovrebbe, se mai, essere introdotto in via del tutto eccezionale, limitatamente cioè a reati di modesta entità e con esclusivo riferimento a casi o al concorso di circostanze tassativamente indicati dalla legge, così come fu proposto da una autorevole corrente di partecipanti al Convegno sopra menzionato; e ciò anche allo scopo di evitare il formarsi, con l'andar del tempo, di una mentalità favorevole a una applicazione meccanica e generalizzata del beneficio, come si è sostanzialmente verificato per l'istituto della sospensione condizionale della pena e per quello delle attenuanti generiche.

Penso invece che sia da riguardare con favore la proposta ministeriale di estendere l'applicabilità del perdono giudiziale oltre l'attuale rigoroso limite degli anni 18 (con esclusione, in ogni caso, di chi già abbia fruito altre volte del beneficio), tenuto conto dell'interesse della collettività di agevolare con tale misura (già favorevolmente collaudata dalla esperienza) il recupero di coloro che, caduti in fallo per la prima volta per fatti di non grave entità, offrano serio affidamento di non incorrere di nuovo nell'illecito: con che però sia assicurato, e

sanzionato dalla stessa sentenza di concessione del perdono giudiziale, il ristoro dei danni e delle spese a favore della persona offesa, che siasi costituita parte civile.

* * *

Un altro problema che in tutti i tempi e presso tutti i popoli ha sempre tormentato l'animo del giudice, è quello dell'errore giudiziario.

Per quanto moderne e perfezionate possano essere le leggi che regolano i procedimenti, per quanto preparati, coscienziosi e scrupolosamente ansiosi della verità siano coloro che le applicano, il pericolo dell'errore giudiziario incombe sempre sulla amministrazione della giustizia, e la sua eliminazione resta purtroppo un'utopia, essendo la possibilità dell'errore collegata alla congenita imperfezione e fallibilità della natura umana e favorita — quando non, addirittura, dolosamente determinata — dalla alterazione, non sempre riconoscibile, della genuinità degli elementi sottoposti alla valutazione di chi è chiamato a svolgere l'arduo ufficio del giudicare.

A quanti gridano allo scandalo ogni qualvolta si accerta la esistenza di un errore giudiziario, si può rispondere che nessun ordinamento processuale, sia esso a carattere inquisitorio, accusatorio o misto, potrà mai garantire l'assoluta immunità dal medesimo: ed è anzi motivo di sollievo il fatto che nel nostro Paese, a differenza di tanti altri, l'abolizione della pena di morte ne consenta, anche nei casi più gravi, la riparazione.

Quando il contrasto tra la verità formale risultante dal giudicato e la verità reale, successivamente acclarata, si risolve a favore di chi è stato sottoposto a giudizio, il fatto, pur rivelando che la funzione giudiziaria non ha raggiunto nel caso il risultato atteso dalla società, non incontra nella coscienza pubblica una ribellione così violenta come quando il contrasto si risolve invece a danno dell'inquisito. In riferimento a questa seconda ipotesi — in verità assai rara — le legislazioni moderne contengono norme specifiche in base alle quali, in determinati casi e con le dovute precauzioni, la forma è destinata a cedere

il passo alla sostanza, attraverso il rimedio della revisione, sia pure travolgendo l'autorità della cosa giudicata. Nulla, invero, offenderebbe maggiormente la fiducia dei consociati nell'amministrazione della giustizia, quanto il mantenimento di una condanna a danno di un innocente.

Il caso più delicato previsto dal nostro diritto positivo è quello in cui, dopo la condanna, sopravvengano o si scoprano nuovi elementi di prova i quali rendano evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso: e la delicatezza è dovuta alle divergenze manifestatesi sull'estensione da attribuire al concetto di « fatto ». Secondo la dottrina più autorevole, i nuovi elementi di prova dovrebbero riferirsi al fatto considerato nella sua *interesse episodica*, sicchè non sarebbe sufficiente — come ritenuto da altri — una semplice diversa configurazione del fatto medesimo, sotto il profilo delle circostanze o addirittura anche dell'evento: e in tale pensiero sembra anche orientata la giurisprudenza della Cassazione.

Peraltro, sia propendendo per l'una che per l'altra interpretazione, si giunge a conseguenze che da un punto di vista strettamente razionale non appaiono soddisfacenti. Nell'un caso, infatti, pur riconoscendosi che la pena da infliggere per il fatto doveva essere di gran lunga inferiore a quella che fu irrogata al condannato, non potrebbe farsi luogo a revisione, ma resterebbe solo la possibilità della concessione della grazia; nell'altro si arriverebbe all'eccesso per cui il condannato per omicidio che si riconoscesse colpevole, ad esempio, di tentato omicidio, finirebbe per andare esente dalla correlativa sanzione, non potendo essere nuovamente sottoposto a giudizio per quest'ultimo reato, in forza della preclusione sancita dall'art. 90 cod. proc. pen.

Non sarebbe, pertanto, a mio avviso, da sconsigliarsi una modifica del nostro ordinamento, che, esplicitamente ammettendo una maggiore ampiezza dei casi di revisione, con possibilità di farvi luogo anche soltanto in presenza di reati minori rispetto a quello per il quale fu pronunciata condanna, eliminasse la seconda delle gravi incongruenze sopra accennate.

* * *

Accennerò ora rapidamente a quella che è stata l'attività della Corte di Cassazione nel decorso anno 1961.

I sensibilissimi vuoti determinatisi nell'organico delle varie sezioni in conseguenza della sospensione dei concorsi e del ritardo nell'approvazione delle nuove norme sulle promozioni, hanno avuto il loro inesorabile riflesso sul lavoro svolto dalle sezioni medesime, che, di fronte a una sopravvenienza complessiva di n. 4.592 ricorsi civili, ne hanno potuti definire solo 3.554, e di fronte a 27.503 ricorsi nuovi pervenuti in materia penale, ne hanno potuti decidere solo 22.332.

La pendenza al 31 dicembre 1961 ha quindi necessariamente subito un aumento rispetto al 31 dicembre dell'anno antecedente ed essa si concreta in 8.044 ricorsi in materia civile e in ben 33.432 in materia penale; nè si potrà sperare in una normalizzazione della situazione se non saranno colmati i vuoti in atto esistenti.

* * *

Collegata coll'attività funzionale della Cassazione e col compito precipuo a questa affidato di assicurare « l'uniforme interpretazione della legge », è l'esigenza di potenziare quanto più è possibile l'organo che di tali finalità è il necessario e insostituibile elemento strumentale: l'ufficio del massimario.

In proposito non può non rendersi omaggio ai criteri organizzativi e al sagace spirito di iniziativa con cui la direzione dell'ufficio, non ostante le condizioni quantitativamente deficitarie dell'organico a sua disposizione, è riuscita a sensibilmente migliorare questo delicatissimo e importantissimo servizio, che fino a poco più di dieci anni fa funzionava solo nella materia civile e che estende ora la sua azione anche al campo penale, con una attività di massimazione che, attraverso l'esame di *tutti* i provvedimenti, anche camerali, emessi dalle sezioni penali, può dirsi ormai avviata su un piano di parità col settore civile,

tenuto conto che, se pur sensibilmente minore è l'aliquota delle decisioni penali di cui viene redatta la massima, ciò trova la sua logica e razionale spiegazione nella differenza qualitativa delle decisioni stesse, la stragrande maggioranza delle quali concernere questioni di mero fatto, che non si prestano ad essere tradotte in enunciazioni di principi.

Ma il raggiungimento della finalità istituzionale postula che l'attività di raccolta delle massime sia abbinata, così come avviene nel ramo civile, alla compilazione ad opera dell'ufficio massimario dei fogli dei precedenti giurisprudenziali sulle questioni decidende. Ed è qui che il problema, per quanto attiene al ramo penale, il quale comporta da solo un movimento medio di ricorsi di oltre 27.000 all'anno, diviene particolarmente spinoso, perchè a quella che sembrerebbe la soluzione più naturale, nel senso cioè di esigere la preparazione del foglio dei precedenti per *tutti* i ricorsi da decidere, si oppongono innegabili ostacoli facenti capo sia al numero ragguardevole di magistrati, nonchè di personale ausiliario, di locali e di attrezzi di lavoro, che sarebbero necessari alla bisogna, sia alla sproporzione fra tale dispendio di mezzi e il risultato conseguibile, posto che, alla già accennata esigua percentuale di massimabilità in materia penale corrisponde, per le stesse ragioni, un'altrettanto esigua aliquota di predisponibilità di precedenti giurisprudenziali.

Pur non dissimulandomi la gravità del problema e le difficoltà di una sua soluzione integrale, penso che, quali che possano essere gli accorgimenti che converrà ancora adottare, quanto meno per ridurre gli inconvenienti oggi lamentati, da un adeguato rafforzamento degli organici non potranno comunque non trarsi risultati vantaggiosi; e pertanto opino che sarebbe opportuno provvedere fin da ora in tal guisa, augurandomi che senso di comprensione e spirito di collaborazione valgano in ogni caso a contemperare e a mitigare le esigenze di un servizio così importante e complesso.

* * *

Parlando della Corte di Cassazione e in riferimento alla sua funzione di suprema regolatrice e unificatrice del diritto

obbiettivo non posso passare sotto silenzio le vive discussioni che da oltre un decennio a questa parte investono l'argomento concernente gli effetti delle motivazioni delle pronunzie della Corte Costituzionale nel campo della giurisdizione ordinaria, quando la interpretazione del diritto positivo da parte di essa Corte diverga da quella della Cassazione, alla quale fanno capo, in ultimo grado di impugnazione, le varie controversie portate dinanzi ai giudici dello Stato.

Nel presupposto, generalmente accettato, del carattere giurisdizionale del sindacato attribuito alla Corte Costituzionale, si è osservato da una parte che, essendo l'attività interpretativa connaturale a ogni organo che esercita giurisdizione, la possibilità della coesistenza di interpretazioni difformi ad opera dei due alti Consessi si pone, *finchè non intervenga una pronunzia che invalidi la legge*, come un fatto insuscettibile di reazioni nel campo dell'ordinamento giuridico, non esistendo alcun precetto che imponga all'uno dei due organi di uniformarsi alle enunciazioni interpretative dell'altro, nè essendo queste suscettibili di impugnazione dinanzi a un organo superiore. E si è anche soggiunto che, essendo compito istituzionale proprio della Cassazione quello di assicurare l'esatta e uniforme osservanza delle leggi, la funzionalità di tale organo giudiziario risulterebbe svuotata della sua efficienza se, in presenza di una divergenza di interpretazioni come quella testè ipotizzata, il pensiero di esso — *finchè, ripetesi, la norma legislativa rimane formalmente in vita* — non dovesse prevalere nella concreta applicazione del diritto positivo, restando il giudice vincolato dalla pronunzia della Corte Costituzionale solo nel caso di *dichiarata illegittimità* della norma, cioè nei limiti della sfera di giurisdizione propriamente assegnata alla Corte medesima.

Si è sostenuto in contrario che, allorquando il decidere sulla questione di incostituzionalità dipende dalla interpretazione in un senso o nell'altro del testo legislativo, la Corte Costituzionale non soltanto è libera di stabilire in quale senso la legge debba essere interpretata, ma deve necessariamente farlo per poter esercitare la sua funzione di giudice della costituzionalità delle leggi. In tal caso — si è aggiunto — l'interpreta-

zione adottata, costituendo il presupposto indispensabile e inscindibile di tale giudizio, viene ad assumere, nel caso di rigetto della eccezione di incostituzionalità, il carattere di parte integrante della decisione, sì da rendere *implicita* nella pronunzia della Corte Costituzionale la dichiarazione di illegittimità della contraria o delle contrarie interpretazioni, da essa Corte ripudiate.

Tra queste due opposte concezioni, si inserisce tutta una gamma di opinioni intermedie, diversamente impostate a seconda della portata e dei limiti rispettivamente attribuiti al contenuto del giudicato derivante dalla pronunzia di rigetto dell'eccezione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale, nonchè della distinzione tra effetti « *inter partes* » e effetti « *erga omnes* », ovvero a seconda della natura di giurisdizione contenziosa o volontaria attribuita al sindacato della Corte stessa.

La questione si presenta ancor più degna di attenzione allorchè la Corte Costituzionale, pur accogliendo l'eccezione di illegittimità, anzichè procedere alla invalidazione « *sic et simpliciter* » del testo legislativo comechè contrastante con la Carta fondamentale, emetta, in caso di ambiguità del medesimo, una pronunzia di illegittimità cosiddetta « *condizionata* », cioè limitata ad una o ad alcune norme ipoteticamente desumibili dal testo stesso, come sostanzialmente è avvenuto con la sentenza 27 maggio 1961, n. 26, concernente l'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; e altresì nel caso in cui alla base della motivazione della pronunzia del Supremo Organo Costituzionale sia non propriamente l'*interpretazione* della legge, bensì la definizione della *natura giuridica* di un determinato istituto dalla legge medesima contemplato, come nel caso della sentenza 9 giugno 1961, n. 29, concernente la confisca dei beni disposta dal Decreto Legislativo 26 marzo 1946, n. 134 in materia di sanzioni contro il fascismo.

Senza addentrarmi nel vivo della complessa e difficile indagine, di cui non sarebbe questa la sede opportuna e che andrebbe comunque assai al di là del margine di tempo concesso a questa mia relazione, mi limito a segnalare l'argomento come denso

di aspetti giuridici e pratici quanto mai delicati, sì da meritare di essere compiutamente approfondito, anche ai fini di eventuali precisazioni sul piano legislativo costituzionale.

* * *

Avviandomi al termine della mia rassegna, dirò qualche parola su quello che è il problema più assillante che oggi travaglia l'Amministrazione della giustizia: la lentezza dei procedimenti.

L'inconveniente è da tempo oggetto di vivaci dibattiti e nella discussione ognuno crede di porre il dito sulla piaga, denunciando quelle che sarebbero le cause più salienti e macroscopiche delle carenze lamentate. Ma poichè è più facile distruggere che costruire, in realtà si stenta a trovare nuovi sistemi che, eliminando i difetti della disciplina in vigore, presentino pregi tali da offrire piena garanzia di quella pronta speditezza che sarebbe desiderabile tanto per ciò che concerne la definizione delle liti che per quanto attiene alla conclusione dei processi penali.

Personalmente ritengo che non sia consigliabile incidere troppo in profondità sugli ordinamenti attuali, i quali traggono vita da una lunga esperienza che non può essere da un momento all'altro ripudiata; e questo non per puro attaccamento alla tradizione, ma perchè tale esperienza è il portato dell'indole e delle peculiari condizioni del nostro popolo, che si differenziano, rispetto agli altri, assai più di quanto le apparenze esteriori non lascino intravedere.

Un invito alla cautela proviene altresì dalla considerazione che le esigenze di sollecitudine non possono prevalere al punto da riflettersi negativamente sull'acquisizione del materiale probatorio, o da pregiudicare la bontà delle decisioni, in ordine alle quali si impongono al massimo serenità e ponderazione. Occorrono dunque riforme, adeguate sì alle esigenze dei tempi, ma affrontate con meditata prudenza, giacchè, come ebbi occasione di rilevare in altra sede, non si può pretendere di applicare alla Giustizia un ritmo motorizzato, anche se viviamo in

un'epoca in cui la motorizzazione impera e in cui tutto è dominato dal mordente della velocità.

Le voci che provengono dai vari Distretti sono concordi nell'individuare la causa prima e principale della lentezza dei procedimenti civili nel fatto che le norme processuali ben poco margine oggi lasciano all'impulso del giudice nella fase istruttoria e troppo invece consentono all'iniziativa delle parti, le quali ne dispongono in funzione dei loro interessi particolari.

Si è sentita ripetere da più direzioni la amara osservazione che, nelle condizioni attuali, il ricorso alle vie giudiziarie consegue lo scopo pratico di assicurare al debitore alcuni anni di respiro per il pagamento di quanto dovuto. Ma la verità è che in tanto ciò è possibile, in quanto al debitore è consentito di ostacolare, se vuole, il corso del processo attraverso il gioco dei rinvii e attraverso una quantità di eccezioni dilatorie e defattigatorie. E se anche non può lealmente disconoscersi che talora le richieste di rinvio sono assecondate dagli stessi giudici, ciò ben di rado è dovuto a supina arrendevolezza di questi ultimi, mentre nella maggior parte dei casi dipende dal soverchiante carico di lavoro da cui essi sono oberati, specie nei grandi centri, dove si contano magistrati con ruoli di processi in istruttoria che superano i 400, i 500 e (in qualche sezione del tribunale di Roma) persino i 750 per ciascuno.

Qui si avverte l'influenza di altri fattori che concorrono, con quelli già accennati, alla lentezza delle procedure e che consistono — come unanimemente riferiscono i Procuratori Generali delle varie Corti di Appello — sia nella deficienza degli attuali organici, sia e sopra tutto nel fatto che troppi posti di organico per troppo lungo tempo restano scoperti, specie in questi ultimi anni in cui si è verificata la già accennata stasi nelle promozioni.

Il rimedio per sanare la deficienza degli organici non potrà essere — a mio avviso — che quello di un sensibile aumento dei ruoli, non sembrandomi sufficiente il solo beneficio che si potrà trarre da una revisione, per accurata che possa essere, delle piante organiche o dalla soppressione dei cosiddetti uffici giudiziari inoperosi, che, tutto considerato, si ridu-

cono a cifra relativamente modesta, o l'altro ancora che potrebbe derivare dal richiamo in ruolo dei non molti magistrati attualmente distaccati presso Ministeri o presso altri Uffici Amministrativi.

Quanto alla ventilata istituzione del giudice unico nei tribunali, non esito a manifestare il mio parere nettamente contrario, essendo convinto che la collegialità, se attuata con coscienza e con impegno, è un fattore indispensabile ai fini della migliore realizzazione delle mètte della giustizia. La sua soppressione avrebbe tra l'altro il grave svantaggio di abolire quel processo formativo del giudice, che si va tanto più affinando, quanto maggiore è la possibilità di quei contatti e di quegli scambi di pensiero che nello scabroso terreno dell'indagine giuridica sono appunto offerti dalla Camera di Consiglio e che costituiscono la più seria e la più efficace garanzia di retto assolvimento dei compiti affidati al giudice.

Ed è strano che mentre si denuncia da più parti la difficoltà pratica di reperire un maggior numero di laureati in possesso della preparazione professionale necessaria per una degua loro immissione nell'Ordine Giudiziario, si proponga di abolire la Camera di Consiglio, che è la vera, permanente e insostituibile accademia della Magistratura.

Aggiungo che la collegialità è anche un elemento che meglio assicura, attraverso la *impersonalità* della decisione, la serenità e la indipendenza del giudizio e che la istituzione del giudice unico condurrebbe, tra l'altro, all'inconveniente del moltiplicarsi di decisioni difformi nell'ambito dello stesso tribunale, con evidente discapito del prestigio della Giustizia.

Sulla proposta di ridurre il numero dei membri dei collegi giudicanti, non ho che da richiamarmi al parere — di massima negativo (meno per quanto concerne la composizione delle Sezioni Unite della Cassazione) — espresso in proposito dal Consiglio Superiore della Magistratura nella sua seduta del 6 dicembre 1960.

* * *

Nel campo della procedura civile, penso che risultati vantaggiosi potrebbero realizzarsi, conservando quel tanto che veramente si risolve in una efficiente e sostanziale garanzia per le parti ed eliminando tutto ciò che è eccessivo formalismo. Si potrebbe, tra l'altro, studiare l'opportunità di semplificare le norme sulla competenza, attraverso un congegno che concentrasse, in ogni caso, nel primo stadio della lite le eventuali contestazioni di parte o di ufficio, con preclusione di qualsiasi ulteriore eccezione o rilievo dopo una apposita pronunzia del giudice di primo grado, non seguita da immediata proposizione dell'istanza di regolamento; di attenuare il rigore di alcune preclusioni di carattere fiscale, sovente sfruttate anch'esse a scopo dilatorio; di ricondurre nell'ambito dell'appellabilità dinanzi al tribunale le sentenze del pretore in materia di lavoro.

E anche il procedimento di esecuzione civile, del quale viene del pari generalmente lamentata la esasperante lentezza, avrebbe necessità di essere snellito, specie per quanto riguarda la esecuzione mobiliare, che non raggiunge quasi mai lo scopo di soddisfare i diritti del creditore e la cui caratteristica è del tutto falsata dall'abuso invalso di concedere, anche di ufficio, continui rinvii (non previsti in verità dal codice ed anzi contrari allo spirito di esso) per dar modo al soggetto passivo di scalare a piccole dosi il proprio debito, con la conseguenza di aumentare le spese in misura iperbolica e di tenere in vita la procedura esecutiva per la durata di anni, ingolfando il lavoro degli uffici.

Da vari distretti viene segnalata, tra l'altro, l'opportunità di estendere possibilmente a tutti i capoluoghi di tribunale la istituzione di apposite case di vendita, onde evitare che gli incanti vadano deserti, come sovente oggi avviene, quando sono eseguiti nell'abitazione del debitore, e di aumentare da L. 50.000 a L. 250.000 il limite della così detta « piccola espropriazione » (art. 525 ult. comma cod. proc. civ.).

Quanto alla espropriazione immobiliare, poichè una delle più frequenti ragioni di lentezza è costituita, secondo si segnala da più parti, dall'ingiustificabile ritardo frapposto dai compe-

tenti uffici al rilascio dei prescritti certificati catastali e ipotecari, ritengo che l'inconveniente potrebbe essere superato con la prefissione di termini perentori e con la comminatoria, se necessario, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari inadempienti.

Per quel che concerne poi il settore penale, qualsiasi riforma appare ancor più delicata, non potendosi, a mio sommo avviso, trapiantare di punto in bianco nel nostro Paese — in cui, secondo una incisiva osservazione di Ludovico Mortara, « si parla con gli occhi » — forme e sistemi processuali propri di altri ambienti, di altre tradizioni e di altre mentalità, senza il gravissimo pericolo di aprire l'adito a vere e proprie irrisioni della giustizia.

La necessità da tutti avvertita di imprimere un corso più sollecito ai procedimenti penali, i quali sono, per loro natura, frequentemente e notevolmente ritardati dalle difficoltà e complessità delle indagini, potrebbe essere soddisfatta, senza far ricorso a pericolose innovazioni radicali (« certa amittimus dum incerta petimus », ammoniva Plauto), spogliando anche qui la istruttoria, il più possibile, da adempimenti formali e riducendola tutta — con il debito rispetto delle garanzie della difesa — a rito sommario; conservando per altro alla stessa carattere prevalentemente inquisitorio, meno che per gli accertamenti generici, e mantenendo al magistrato procedente, ancorchè sotto il controllo del giudice, il potere coercitivo in ordine alla libertà personale dell'imputato, tenuto conto che questo non si limita ad operare al fine di raccogliere gli elementi che possono interessare la sua difesa, ma opera, tendenzialmente, anche al fine di disperdere quelli che possono nuocergli.

Ad alleggerire il peso che attualmente grava in misura esorbitante sulla Corte di Cassazione in dipendenza di impugnazioni puramente dilatorie, sono di avviso che, anche senza richiamare in vita il soppresso ultimo comma dell'originario art. 524 cod. proc. pen., si potrebbe istituire un sistema che scoraggiasse le impugnazioni in discorso attraverso una procedura di udienza abbreviata, la quale ne consentisse, con salvezza del principio del contraddittorio, la pronta definizione su richiesta del pubblico Ministero.



Qualche idea in tal senso già è stata autorevolmente lanciata e penso che converrebbe studiarla ai fini di una sua possibile realizzazione sul piano concreto.

Convengo infine nel ritenere che sarebbe di inestimabile utilità per un sensibile alleggerimento dei servizi della giustizia il degradare al rango di semplici *illeciti amministrativi* una quantità di infrazioni (specialmente in materia di leggi speciali) che non ledono interessi dello Stato di rilevante portata, o quanto meno l'affidarne la repressione a giudici onorari; soluzione quest'ultima che, per altro, anche se avrebbe il pregio di alleviare i magistrati di merito da una parte considerevole del lavoro che li assilla, non risolverebbe, di fronte al principio stabilito dall'art. 111 della Costituzione, la grave crisi quantitativa che affligge la Cassazione penale, come fu posto in rilievo anche nell'ultimo Congresso Nazionale dei Magistrati, svoltosi a Palermo nell'autunno decorso.

* * *

Con questo la mia Relazione ha termine e io vorrei chiuderla con l'esprimere un sentimento di profonda simpatia verso tutti coloro — magistrati e avvocati — che con noi dividono il diuturno travaglio dell'amministrazione della Giustizia, di questa alta funzione che ci accomuna nel costante anelito di una verità e di una certezza sovente inafferrabili, tra le formule astratte dell'ordinamento giuridico, in continua evoluzione, e il palpito di umanità che ci giunge dalla realtà della vita di ogni giorno.

Ma, accanto a questo sentimento, dall'animo mio si innalza spontaneo l'auspicio che la coscienza del diritto e il soffio dell'umana solidarietà sempre più si diffondano al di là delle barriere politiche che dividono i popoli, sì che l'anno da poco iniziatosi — il quale segue per noi alle vibranti celebrazioni del centenario della nostra unità nazionale — segni finalmente per tutte le genti di buona volontà lo schiudersi di un lungo periodo di reciproca comprensione e di feconda collaborazione, dopo le turbinose vicende del passato lontano e recente.

Non seconda a nessun altro Paese, nel perseguire questa fulgida mèta di pace e di fraternità nella giustizia, sia la nostra Italia, che tanto fermento di pensiero e di opere ha sempre sparso in tutte le vie dell'umano progresso e che ha offerto pur ieri ai supremi ideali della civiltà, nell'infocata terra africana, il sacrificio dei martiri di Kindu: questa nostra Italia, la cui forza economica e spirituale, per virtù dei suoi figli, sempre più si espande oggi nel mondo e alla quale va tutto il nostro amore, tutta la nostra sconfinata dedizione.

* * *

Le chiedo, Signor Primo Presidente, di voler dichiarare aperto, nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 1962.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA CIVILE

DIRITTO SOSTANZIALE

Sez. I - 14 marzo 1961, n. 562 - Pres. LORIZIO - Est. DI MAJO
- P. M. PISANO.

Degli Arodii e Debaratis c. Proc. Gen. Corte Appello Roma.

La dichiarazione contenuta nell'art. 3 Cost. circa la pari dignità sociale di tutti i cittadini si collega strettamente, sul piano concreto, al precetto d'immediata applicazione, secondo cui non sono riconosciuti, nel nuovo ordinamento, i titoli nobiliari (Disp. XIV transitoria).

Ne consegue che, negandosi ogni giuridica rilevanza alla materia nobiliare come tale, è venuta a cadere ogni possibile tutela (amministrativa o giurisdizionale) al riconoscimento di un diritto — che più non sussiste — al titolo nobiliare, alle sue prerogative, qualifiche e trattamenti connessi, tranne per quanto concerne la cosiddetta cognomizzazione dei predicati nobiliari. Non può essere, pertanto, dichiarata la efficacia in Italia di una sentenza straniera (nella specie, sanmarinese) che riconosca il predetto diritto.

Sez. I - 14 aprile 1961, n. 801 - Pres. LONARDO - Est. BIANCHI D'ESPINOSA - P. M. COLONNESE.

Acquaviva d'Aragona-Tomacelli c. Acquaviva d'Aragona.

A norma degli artt. 7 e 8 cod. civ. anche la donna maritata che conserva il diritto al cognome d'origine, è legittimata a proporre l'azione relativa alla tutela del cognome stesso.

Sezioni Unite - 30 maggio 1961, n. 1281 - P. Pres. OGGIONI -
Est. ALBANESE - P. M. PEPE.
Masi c. Santoni.

La pronuncia di nullità, per subita violenza, di un matrimonio celebrato sotto il vigore del cod. civ. abrogato, emessa, vigente il nuovo codice, lascia fermi, a favore del coniuge che ha subito la violenza e dei figli, gli effetti del matrimonio fino alla data della pronuncia stessa, ancorchè il codice abrogato non contenesse una norma corrispondente a quella dell'art. 129 del cod. nuovo.

Ciò perchè nel sistema dell'ordinamento giuridico italiano (sia per il codice del 1865 che per quello attuale) il vizio del consenso è causa non di nullità, ma di annullabilità del matrimonio e perciò, essendo il matrimonio operante e produttivo di effetti giuridici in quanto non sia impugnato e quindi annullato, non sussiste, in relazione all'annullamento, una situazione incompatibile con l'influenza della legge nuova sul rapporto creato anteriormente.

L'art. 129 cod. civ., il quale regola gli effetti del matrimonio annullato per violenza equiparando il caso a quello del matrimonio putativo di cui all'articolo precedente, si applica, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847, anche nell'ipotesi di matrimonio canonico (sia pure celebrato sotto l'impero del codice civile abrogato) dichiarato nullo per violenza con sentenza del tribunale ecclesiastico.

Sez. I - 13 luglio 1961, n. 1692 - Pres. TORRENTE - Est.
GABRIELLI - P. M. PEDOTE.
Bocci c. Siepi.

La norma secondo cui la moglie assume il cognome del marito (art. 144 c. c.) deve intendersi nel senso che la moglie ha diritto di aggiungere al proprio il cognome del marito.

L'uso del solo cognome originario da parte della donna maritata può dar luogo, nei rapporti con il marito, alla separazione coniugale per colpa della moglie se secondo le circo-

stanze, il cui apprezzamento è dovuto al giudice di merito, esso dia luogo ad ingiurie gravi verso il marito.

Sez. II - 18 marzo 1961, n. 612 - Pres. DI PILATO - Est. FER-
RATI - P. M. MACCARONE.
Caparra c. Caparra.

Il significato con cui il legislatore ha usato il termine figli, nell'art. 687 cod. civ., è fatto palese dal tenore stesso dell'articolo: infatti, poichè questo menziona, come causa di revoca delle disposizioni testamentarie, la sopravvenienza di figlio o discendente legittimo, legittimato o adottivo o naturale riconosciuto, appare evidente come soltanto questi sono i figli che debbono mancare od essere ignorati al tempo della confezione del testamento; pertanto, agli effetti di detta norma, non può avere rilevanza alcuna l'esistenza al tempo del testamento, di figli naturali non riconosciuti.

Sez. II - 17 ottobre 1961, n. 2184 - Pres. FIBBI - Est. FER-
RATI - P. M. SILOCCHI.
De Tommaso c. De Tommaso.

L'ultimo comma dell'art. 750 cod. civ. nel disciplinare la collazione dei mobili, menziona espressamente i titoli dello Stato, stabilendo che la determinazione del loro valore si faccia in base ai listini di borsa del tempo della apertura della successione; tale norma, se ha carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dal cod. civ. abrog. per quanto riflette il momento della valutazione (il tempo dell'aperta successione anzichè il tempo della donazione), ha sicuramente carattere interpretativo in quanto precisa che la collazione dei titoli dello Stato avviene secondo la regola generale dettata per la collazione dei mobili.

Il criterio di stima dei beni conferiti in collazione per imputazione dai coeredi donatari e dei beni che i coeredi non donatari hanno diritto di prelevare in proporzione delle rispet-

tive quote per pareggiare la loro posizione con quella dei coeredi donatari, deve essere unico: pertanto la stima di tutti i detti beni va fatta con riferimento al valore da essi avuto all'epoca dell'apertura della successione.

Sez. II - 16 marzo 1961, n. 589 - Pres. VARALLO - Est. FER-
RATI - P. M. COLONNESE.
Pisu c. Puggioni.

Il diritto ad una quota di frutti del fondo, che spetta allo usufruttuario quando il suo diritto di godimento cessa nel corso dell'anno agrario, ha natura reale ed ha per oggetto tutti i frutti prodotti dal fondo in quell'anno, anche se non ancora separati al momento dell'estinzione dell'usufrutto. Pertanto entro i limiti della quota che risulterà spettante all'usufruttuario conservano efficacia e sono opponibili al proprietario gli atti di disposizione dei frutti pendenti posti in essere dall'usufruttuario.

Sez. I - 6 luglio 1961, n. 1623 - Pres. TORRENTE - Est. PER-
RONE CAPANO - P. M. TROTTA.
Lo Bianco c. Marmori.

Non è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., il contratto con il quale due coniugi, pendente il giudizio di annullamento del matrimonio, stabiliscono che il marito corrisponda una somma di danaro alla moglie (convenuta in giudizio), affinchè costei si sottoponga ad ispezioni corporali nella sua sfera sessuale e alle relative indagini peritali disposte dal Tribunale ecclesiastico, necessarie ai fini della pronuncia sulla nullità del matrimonio.

Sez. III - 14 aprile 1961, n. 806 - Pres. CELENTANO - Est. FELICETTI - P. M. PISANO.
Rivellini c. Sfera.

Il principio, secondo il quale, nella vendita di cosa futura, il venditore non è tenuto, senza una particolare pattuizione a svolgere una specifica attività per concorrere alla produzione della cosa, riflette l'eventuale attività accessoria e concorrente del venditore, ma non può essere riferito all'attività primaria ed indispensabile per la natura stessa della cosa, a dare origine alla produzione, come la piantagione e la seminazione.

Sez. II - 27 aprile 1961, n. 954 - Pres. LORIZIO - Est. CORDUAS - P. M. CALDARERA.
Dall'Armellina c. Soc. Zoppas.

Qualora un contratto collettivo (nella specie: nazionale) consenta la possibilità di derogare a talune prescrizioni in esso contenute mediante accordi locali o aziendali le diverse pattuizioni, se intercedute nell'ambito della stessa azienda, assumono la forma e il valore dei cosiddetti contratti d'impresa, i quali, pur avendo un campo di applicazione limitato, costituiscono pur sempre dei contratti collettivi che si riferiscono ad una serie indeterminata ed indeterminabile di rapporti di lavoro e non si identificano nella somma dei contratti individuali, stipulati con i dipendenti addetti in un certo momento alla azienda e che non possono esplicitare alcuna efficacia cogente nei confronti dei lavoratori rimasti estranei alla loro stipulazione.

Sez. II - 21 aprile 1961, n. 899 - Pres. LORIZIO - Rel. PRATILLO - P. M. MACCARONE.
I.N.P.S. c. Baitoni.

La moglie può prestare la propria opera a vantaggio del marito dietro una retribuzione contrattualmente stabilita. Pertanto, un rapporto di lavoro subordinato può ben costituirsi fra coniugi.

Peraltro, nell'attività lavorativa prestata della moglie, non possono rientrare quelle prestazioni di carattere domestico attinenti all'andamento e alle necessità della vita in comune, alla collaborazione meramente familiare, poichè la moglie, con esse, non fa che adempiere all'obbligo dell'assistenza, posta a carico dei coniugi dall'art. 143 c. c., per quel mutuum adiutorium a contenuto spirituale e materiale insieme e di carattere tanto ampio quanto indeterminato: infatti, l'attività svolta in concreto per adempiere a doveri inerenti alla famiglia non può costituire attività esecutiva d'un rapporto di lavoro. Ma, al di fuori di tale ambito puramente familiare, una attività extradomestica, oggetto di contratto di lavoro subordinato fra coniugi, è perfettamente concepibile, esulando dagli obblighi della moglie quello di collaborare all'attività lavorativa del marito.

Di conseguenza, se la collaborazione lavorativa della moglie non è a carattere associativo, ma ha le caratteristiche obiettive d'una prestazione lavorativa subordinata, non può escludersi che essa divenga elemento costitutivo di un contratto di lavoro. (Nella specie la moglie svolgeva funzioni di segretaria-dattilografa nello studio del marito, avvocato, annesso alla abitazione coniugale).

Sez. II - 18 marzo 1961, n. 614 - Pres. LORIZIO - Est. MODIGLIANI - P. M. MACCARONE.
Agosta c. I.N.A.I.L.

In ordine agli infortuni occorsi a dipendenti di aziende agricole per l'uso di esplosivi, anche se questi siano stati adoperati per scopi agricoli si applica, a norma dell'art. 1 del D. L. n. 1765 del 1935, la tutela assicurativa stabilita per gli infortuni industriali (nella specie: era stato fatto uso di mine, da parte di lavoratori agricoli, per il dissodamento di un terreno).

Sezioni Unite - 28 ottobre 1961, n. 2481 - P. Pres. OGGIONI - Est. PECE - P. M. PEPE.
Comune Molveno c. Soc. Idroelettrica Sarca Molveno.

L'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità presuppone la liceità della con-

dotta della pubblica amministrazione e del concessionario dell'opera pubblica, sicchè l'indennizzo ex art. 46 si differenzia nettamente da quello da illecito (ex art. 2043 c. c.), con la conseguenza che il primo ha caratteri più limitati che valgono a circoscriverne la sfera di efficacia. La liceità della condotta della pubblica amministrazione, o del concessionario, circoscrive l'oggetto dell'indennizzo ex art. 46 alla parte sacrificata del valore intrinseco, effettivo ed attuale, del bene che ha subito il pregiudizio, senza che sia possibile estenderlo al valore soggettivo e potenziale del bene leso, così come si verifica, invece, sia pure con il rispetto del principio della causalità, nel normale risarcimento del danno da illecito. L'indennizzo ex art. 46 presuppone un danno reale, di carattere permanente, rapportabile — sul piano concettuale — ad una parziale espropriazione del valore intrinseco del fondo che ha subito il pregiudizio, con esclusione di quelle utilità alle quali non si abbia diritto.

Pertanto, il danno risarcibile, a norma dell'art. 46 della legge sulle espropriazioni per p. u., deve riguardare il diritto di proprietà, mentre resta al di fuori della previsione legislativa il pregiudizio alle diverse situazioni soggettive di attività industriale.

Sezioni Unite - 18 aprile 1961, n. 851 - Pres. LORIZIO - Est.
GIANNATTASIO - P. M. PEPE.
Soc. Liquigas c. Javicoli.

In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari, l'art. 2378 cod. civ. mentre esige il deposito dell'azione quale prova della legittimazione ad agire del socio (art. 2325 capov.) che propone opposizione, cioè quale condizione, non suscettibile di equipollenti, affinché il giudice possa dichiarare esistente ed attuare la volontà della legge invocata dall'attore, pur dettando una diffusa regolamentazione del procedimento d'impugnazione, non precisa affatto il momento dell'acquisizione al processo, per mezzo di deposito, di detta prova legale; per quanto attiene al modo e al tempo dell'inserimento nel pro-

cesso dell'azione della società, poichè nulla è prescritto al riguardo nel codice, è evidente che la legge ha inteso rimettersi al criterio generale dell'inserimento delle prove nel processo civile, cioè al criterio suggerito dall'art. 165 cod. proc. civ. secondo il quale l'attore, all'atto della costituzione, deposita in cancelleria il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione.

Pertanto, deve ritenersi che il deposito dell'azione da parte del socio che ha proposto opposizione alla deliberazione assembleare a norma dell'art. 2378 cod. civ., possa essere eseguito all'atto della sua costituzione in giudizio.

Sez. I - 19 aprile 1961, n. 861 - Pres. LOMBARDO - Est. STELLA
RICHTER - P. M. CUTRUPA
Denti c. Ediz. grafiche Carcano.

Il titolo di un'opera dell'ingegno, ai sensi dell'art. 100 Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore, è protetto in quanto individua l'opera: non può quindi esistere un diritto se non esista l'opera da esso individuata, e la tutela consiste nel divieto di adottare, da parte altri, lo stesso titolo per un'altra opera.

Se è vero che il diritto di autore sorge al momento della creazione dell'opera e che sin da tale momento l'opera può essere individuata dal titolo, è tuttavia anche vero che non può esservi uso del titolo per individuare un'opera, che ne renda illecita la riproduzione per individuarne un'altra egualmente esistente, finchè l'opera non sia portata a conoscenza del pubblico.

La registrazione di un periodico, ai sensi dell'art. 5 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, non è di per sè sufficiente a far constatare l'esistenza del giornale individuato dal titolo, perchè essa non presuppone che il giornale già esista, vale a dire che sia già pronto per la stampa, ed infatti l'art. 7 della stessa legge prevede la decadenza della registrazione qualora la pubblicazione non segua entro il termine di sei mesi: la detta

registrazione è, in realtà, solo un elemento che in concorso con altri, quali l'apprestamento tempestivo del periodico, la propaganda ad esso fatta, l'inizio della raccolta di abbonamenti e simili, può far considerare divulgata l'esistenza del giornale con l'uso di quel titolo.

Pertanto la priorità della registrazione di un giornale non può, da sola, essere sufficiente a dimostrare che quel giornale sia stato creato per primo, rispetto ad altro, e che il pubblico era a conoscenza di tale creazione.

Sez. I - 15 marzo 1961, n. 583 - Pres. LORIZIO - Est. ARIENZO - P. M. CRISCUOLI.

Fall. Imm.re Ponte Massimo c. Pazzaglia.

Dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale e accertata l'esistenza di una società di fatto tra l'imprenditore già fallito ed altri soci, persone fisiche o giuridiche illimitatamente responsabili, la successiva dichiarazione di fallimento della società ha effetto ex nunc dalla data della sentenza e non ex tunc da quella della pronuncia del fallimento dell'imprenditore individuale. (Applicazione ai fini della determinazione del momento di decorrenza del termine attuale di revoca, di cui all'art. 67, n. 4 legge fallim. in tema di azione revocatoria).

L'azione revocatoria civile, esercitata in sede fallimentare a' sensi dell'art. 66 legge fallim., non si estende, quanto agli atti revocabili, oltre i casi previsti dall'art. 2901 c. c.

L'azione revocatoria ha petitum e causa petendi diversi da quella risarcitoria, essendo diretta non, come questa, alla reintegrazione patrimoniale nella misura del danno sofferto, ma a ristabilire la garanzia patrimoniale con la dichiarazione di inefficacia di atti pregiudizievoli e fondata sul presupposto non di un illecito, che legittima l'altra, ma di un pregiudizio del creditore noto al debitore o anche al terzo, secondo la natura, gratuita od onerosa, dell'atto soggetto a revocazione.

Sez. I - 23 marzo 1961, n. 658 - Pres. TORRENTE - Est. BIANCHI D'ESPINOSA - P. M. PEDACE.
Corbetta c. Gallazzi.

Il creditore che agisce in surrogazione non è tenuto ad esercitare le azioni che spettano al debitore verso tutti i terzi indistintamente e congiuntamente, esulando tale onere dalla disciplina legislativa di cui all'art. 2900 cod. civ., che consente al creditore di esercitare le azioni spettanti al debitore, a propria scelta, e contro quei terzi che egli riterrà opportuno.

Come l'azione revocatoria, anche ordinaria, può essere esercitata esclusivamente dal curatore, quale organo pubblico dell'esecuzione collettiva fallimentare, e non dal singolo creditore del fallito; così del pari il singolo creditore non può sostituirsi al curatore, adducendo l'inerzia di quest'ultimo, per far valere verso terzi con azione surrogatoria diritti o azioni spettanti al fallito.

I debiti contratti durante l'amministrazione fallimentare sono debiti che gravano, al pari degli altri, sul patrimonio del fallito, e perciò la realizzazione dell'attivo è compito esclusivo del curatore, anche in quanto essa è diretta al soddisfacimento dei debiti « di massa ».

Da ciò consegue che i creditori della massa non possono surrogarsi al curatore in ipotesi inerte, per esperire azioni dirette alla realizzazione dell'attivo fallimentare; così come non potrebbero, per l'art. 51 legge fallim. proporre azioni esecutive individuali sul patrimonio fallimentare.

Sez. I - 10 agosto 1961, n. 1953 - Pres. LONARDO - Est. FRESA - P. M. PEDACE.

Fall. Vasaturo c. Banco Napoli.

In difetto di una regolamentazione esplicita della prescrizione della azione revocatoria fallimentare, disciplinata dall'art. 67 legge fallim., deve ritenersi applicabile a tale azione la prescrizione quinquennale prevista per la revocatoria ordinaria.

DIRITTO PROCESSUALE

Sez. I - 28 giugno 1961, n. 1557 - Pres. DI PILATO - Est.
STELLA RICHTER - P. M. PEDACE.
Comune Modena c. Malagodi.

Spetta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario di conoscere della illegittimità dell'atto amministrativo che impone un tributo, per attribuire il risarcimento del danno sotto forma del rimborso delle somme che si assumono indebitamente pagate; e, se il danno normalmente si concreta nell'ammontare del tributo da restituire, oltre gli interessi, nulla esclude che esso possa anche estendersi a somma maggiore.

Configurata in tal modo l'azione (azione di risarcimento di danni per illegittimità dell'atto di imposizione del tributo, e non azione di ripetizione di indebito), nel caso di tributo imposto da comune (nella specie, trattavasi di diritti speciali inclusi nelle tariffe delle imposte di consumo del comune di Modena nel 1952), non può contestarsi la legittimazione passiva del comune stesso, che ha emanato l'atto amministrativo illegittimo e che, quindi, deve rispondere del risarcimento del danno con esso causato solidamente con l'appaltatore, che ha dato esecuzione all'atto medesimo.

Sezione Unite - 31 maggio 1961, n. 1289 - Pres. LORIZIO - Est.
FERRATI - P. M. PEPE.
Ragonese c. Spata.

Il giudice ordinario è carente di giurisdizione in ordine alla domanda di sequestro di un immobile espropriato dall'E.R.A.S. ai fini della riforma agraria, giacchè l'esecuzione della misura cautelare verrebbe a paralizzare l'atto di espropriazione e quello successivo di assegnazione ai lavoratori agricoli benefi-

ciari della riforma, onde la stessa, importando un sia pur provvisorio spossessamento, esorbita dai poteri del giudice ordinario, il quale non può nè revocare nè modificare l'atto amministrativo, ma deve limitarsi a conoscere degli effetti di essi in relazione alla denunciata lesione di un diritto soggettivo.

Nel generico richiamo alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, contenuto nell'art. 52 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è compresa anche la norma dell'art. 52 legge 25 giugno 1865, n. 2359 e pertanto il proprietario di un terreno viciniore, erroneamente compreso tra quelli assoggettati a conferimento, non può, proponendo azione di revindica, interrompere il corso del procedimento di espropriazione, nè impedire gli effetti di questa, ma, pronunciata la espropriazione, può far valere i suoi diritti sulla relativa indennità.

Sezioni Unite - 1° febbraio 1961, n. 207 - Pres. CATALDI - Est.
CESARONI - P. M. CRISCUOLI.
Ditta Squinzano c. Finanze.

Le questioni in tema di accertamento di valore delle merci, ai fini dell'imposta doganale, devono essere considerate questioni da risolversi in sede amministrativa, in quanto concernenti interessi legittimi ed interessi discrezionalmente protetti; pertanto competente a conoscere delle impugnative avverso il provvedimento del ministro delle finanze, che accerti il valore della merce presentata allo sdoganamento, è il Consiglio di Stato, come giudice di legittimità degli atti amministrativi: ed in seguito alla cessazione di efficacia (per dichiarata incostituzionalità) dell'art. 26, 2° comma, T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, che consentiva il ricorso solo per incompetenza ed eccesso di potere, è ora ammesso il ricorso generale di legittimità, disciplinato dalla prima parte del citato art. 26, senza alcuna limitazione, e cioè anche per violazione di legge.

Sezioni Unite - 26 aprile 1951, n. 935 - P. Pres. OGGIONI - Est.

FAVARA - P. M. COLLI.

Francaviglia c. Finanze.

Il provvedimento col quale il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 42 ult. comma D. L. Lgt. 26 marzo 1946, n. 134, sull'avocazione dei profitti di regime, modificato dall'art. 13 D. L. 19 novembre 1946, n. 392, risolve in contraddittorio delle parti le controversie sorte in sede di approvazione del rendiconto finale della gestione del sequestratario e provvede, inoltre, a liquidare od a negare i compensi al sequestratario, od a dichiararlo decaduto, benchè debba, per espressa disposizione di legge, essere adottato con ordinanza non impugnabile, è tuttavia soggetto al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della costituzione, atteso il suo carattere chiaramente decisorio tanto sul punto relativo alla competenza del giudice quanto in ordine alle sollevate questioni di merito, involgenti la decisione sull'appartenenza e sulla misura dei diritti delle parti e circa la loro stessa legittimazione.

Sez. I - 15 aprile 1961, n. 826 - Pres. CELENTANO - Est. PERONE CAPANO - P. M. PISANO.

Proc.re Gen. Appello Cagliari c. Branca.

Sono impugnabili in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della costituzione, non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili, ma anche i provvedimenti decisorii contro i quali non sia dato alcun rimedio, ancorchè legittimamente emessi sotto forma di ordinanza o di decreto, mentre non sono soggetti a ricorso per cassazione i provvedimenti di carattere non decisorio, salvo che la legge disponga altrimenti.

I decreti emessi dal tribunale dei minorenni in camera di consiglio, e, in seguito a reclamo (art. 739 cod. proc. civ.), dalla corte d'appello, in ordine a diritti di patria potestà, in tema di filiazione naturale riconosciuta ed ai sensi dell'art. 260 ultimo comma cod. civ. (decreti che nessuna particolare dispo-

sizione di legge dichiara impugnabili con ricorso per cassazione), non hanno certamente contenuto decisorio: trattasi infatti di provvedimenti che, lungi dal risolvere contestazioni intorno a diritti soggettivi, hanno natura sostanziale di provvedimenti amministrativi, cioè di provvedimenti ordinatori non contenziosi, sia che attribuiscono alla madre, anziché al padre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà, sia che sanciscano o neghino la limitazione o la esclusione dei diritti stessi, e trattasi di decreti che, essendo emessi in sede di volontaria giurisdizione, possono essere in ogni tempo modificati o revocati (art. 742 cod. civ.); pertanto, poichè i detti decreti della corte d'appello non sono soggetti ad ulteriore reclamo e poichè non è applicabile l'art. 111 costituzione, non trattandosi di provvedimenti decisorii, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro i decreti s.

Sezioni Unite - 14 marzo 1961, n. 579

GIACCHINI - Est.

FLORE - P. M. PEPE.

Galeazzi-Lisi c. Consiglio Ord. Med.

Deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione, proposto da un medico avverso la pronuncia della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale abbia annullato la decisione del Consiglio dell'Ordine, emessa in sede disciplinare, per motivi di legittimità non precludenti il rinnovarsi del procedimento disciplinare, qualora il professionista abbia chiesto di essere prosciolto nel merito con accertamento negativo dei fatti imputati e della responsabilità disciplinare, costituendo l'annullamento per motivi di legittimità non precludenti la rinnovazione del procedimento disciplinare un minus rispetto al vantaggio sperato del proscioglimento nel merito.

Sezioni Unite - 30 maggio 1961, n. 1279 - Pres. LOMBARDO -

Est. FLORE - P. M. PEPE.

Nazzaro c. De Dona.

La Corte di cassazione, cui sia sottoposto, mediante ricorso incidentale condizionato, l'esame di questioni prelimi-

nari o pregiudiziali a quelle che formano oggetto del ricorso principale, deve esaminare prima quest'ultimo, ma solo in funzione della sussistenza o meno dell'interesse dell'impugnante incidentale all'annullamento della sentenza impugnata, e se esso è in tutto o in parte fondato passa all'esame della questione pregiudiziale; ed ove pur questa sia fondata, pronuncia la rescissione della sentenza impugnata per l'accoglimento del ricorso incidentale.

Sezioni Unite - 14 luglio 1961, n. 1711 - Pres. VERZÌ - Est.

IANNELLI - P. M. COLLI.

Comune di Napoli c. Selvaggi.

La norma dell'art. 327 cod. proc. civ. secondo la quale, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l'appello, il ricorso o la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5, non possono essere proposti dopo un anno dalla pronuncia della sentenza stessa, è applicabile alle decisioni dei giudici speciali, a meno che le norme che regolano le decisioni di questi non prevedano una deroga espressa (nella specie, trattavasi di decisione della giunta per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli).

Sezioni Unite - 15 luglio 1961, n. 1809 - P. Pres. OGGIONI -

Est. ROSSI - M. PEPE

Ditta Ciocc. Ministero Trasporti.

Rispetto alle decisioni dei giudici speciali (o degli organi specializzati dell'autorità giudiziaria ordinaria) la decadenza sancita dall'art. 327 cod. proc. civ. può trovare applicazione qualora le norme che regolano i relativi procedimenti contengano un rinvio formale esplicito o quanto meno implicito, a quelle del codice di procedura concernenti le modalità di pubblicazione della sentenza; oppure non dispongano al riguardo (nel qual caso, in difetto di una norma ad hoc, si può ritenere applicabile in via analogica il disposto dell'art. 133 cod. proc.

civ.); o, infine, prescrivano direttamente forme e modalità di pubblicazione che siano sostanzialmente analoghe a quelle predisposte dall'art. 133, sì da realizzare lo stesso risultato pratico: consentire, cioè, alle parti di avere cognizione, non soltanto del dispositivo della pronuncia, ma anche della ratio decidendi (motivazione).

Per contro, l'art. 327 non è applicabile qualora le leggi speciali, regolando in modo autonomo o diverso la pubblicazione delle decisioni, non offrano le dette garanzie: come ad es., nei casi in cui dispongano che la pubblicazione abbia luogo mediante la semplice lettura o comunicazione del dispositivo (applicazione alle decisioni del Consiglio di Stato).

Sez. I - 10 ottobre 1961, n. 2062 - Pres. LONARDO - Est. DI MAJO - P. M. CUTRUPIA.
Wipf c. Matarazzo.

Il rimedio straordinario della revocazione ex art. 397, n. 2 c. p. c. è attribuito, in via esclusiva al P. M., quale unico titolare del relativo potere di azione.

Il difetto, nelle parti private titolari passive dell'azione di revocazione esercitata dal P. M., della legittimazione a proporre esse tale domanda, comporta necessariamente anche difetto di legittimazione di dette parti private, benchè parti necessarie, alla impugnazione della sentenza che abbia respinto la domanda del P. M.

Sez. III - 23 gennaio 1961, n. 101 - Pres. FRESA - Est. STILE - P. M. TAVOLARO.
Salvadore c. Tagliabue.

Nel caso di passaggio in giudicato della sentenza che convalida il sequestro giudiziario e pronuncia circa l'appartenenza dei beni sequestrati, cessando lo stato di sequestro per esaurimento del suo scopo, il custode deve restituire i beni a chi di ragione, senza che vi sia necessità di un provvedimento del

giudice che dichiarare cessata la custodia: della detta situazione, tuttavia, il custode deve essere informato.

Sez. III - 7 marzo 1961, n. 481 - Pres. VERZÌ - Est. GIAN-SIRA-CUSA - P. M. COLLI.

Sisa c. Banca Nazionale del Lavoro.

L'ipoteca iscritta successivamente al pignoramento, di cui a norma dell'art. 2916, n. 1 cod. civ. non si può tener conto in sede di distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione, costituisce una causa legittima di prelazione, nei confronti degli altri creditori, in caso di estinzione del processo esecutivo, in conseguenza della mancata istanza di vendita da parte dei creditori procedenti (art. 497 cod. proc. civ.).

Sez. III - 8 giugno 1961, n. 1317 - Pres. CARTA - Est. D'AMICO - P. M. COLONNESE.

Lisi c. Tirotti.

L'esecuzione di un provvedimento di urgenza, emanato a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., non costituisce "esecuzione forzata" in senso tecnico, e perciò non è applicabile ad essa l'art. 479 cod. proc. civ. che prescrive la previa notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

Sez. I - 20 gennaio 1961, n. 79 - Pres. LONARDO - Est. STRANIERO - P. M. CRISCUOLI.

Miliacca c. Narpinti.

Il coniuge dell'affiliante, che sia stato inteso nel corso del procedimento onorario, non ha la possibilità di impugnare i provvedimenti emessi in tal sede in via contenziosa, ma può e deve avvalersi soltanto del reclamo, di cui all'art. 739 c. p. c., quando non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all'art. 410 c. c.

Sez. II - 22 febbraio 1961, n. 309 - Pres. VELA - Est. PRATILLO
- P. M. TROTTA.
Garducci c. Cond. Via Lutetia, 8.

In base al sistema della legge, il rapporto processuale arbitrale non è automaticamente instaurato con la nomina dell'arbitro, ma si perfeziona solo con l'accettazione scritta da parte dello stesso; pertanto, l'arbitro, prima di aver dato per iscritto la propria accettazione, può, se lo creda opportuno e se le parti vi consentano, prendere contatti con queste ai fini di una preliminare deliberazione della materia del contendere, e si tratterà di atti che egli compirà ancora, non come arbitro nell'esercizio delle sue funzioni, ma come privato cittadino che si riserva di dare in seguito, per iscritto, in modo solenne o no la propria accettazione alla nomina; una volta che l'arbitro abbia manifestato, nei modi di legge, tale sua volontà, ha inizio de iure il rapporto processuale arbitrale ed ogni atto che egli compia è atto del procedimento e non esterno allo stesso.

Da ciò consegue che questo può anche iniziare prima dell'inizio effettivo delle operazioni arbitrali, se l'arbitro abbia già manifestato per iscritto la propria accettazione, ovvero questa può coincidere con l'inizio di dette operazioni, ma l'accettazione non può mai seguire l'inizio delle operazioni stesse.

Sez. II - 27 maggio 1961, n. 1261 - Pres. CARUSO - Est. MODIGLIANI - P. M. CUTRUPIA.
Sciarpa c. Soc. Lloyd Triestino.

Le norme processuali in tema di translatio iudicii non sono compatibili con la regolamentazione dell'arbitrato e non sono applicabili nei rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria ordinaria.

Pertanto, il giudizio arbitrale si esaurisce con la dichiarazione di incompetenza e non è suscettibile di prosecuzione, mediante riassunzione davanti ai giudici ordinari.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA PENALE

DIRITTO PENALE COMUNE

Sezioni Unite - 27 maggio 1961 - Pres. VISTA - Rel. FRISOLI -
P. M. PIOLETTI (diff.) - Ric. P. M. in causa Papò.

Per la determinazione del termine di prescrizione del reato, non si può tener conto di circostanze — quali la recidiva — che non siano state ritenute ed affermate in sentenza.

Sezione III - 8 febbraio 1961 - Pres. Rosso - Rel. MISTRETTA
- P. M. MARUCCI (conf.) - Ric. Cerva.

Gli accordi internazionali sull'estradizione o le norme interne sulla stessa non possono in via di principio condizionare l'esercizio dell'azione penale o soltanto circoscriverla nei confronti di un cittadino italiano rimpatriato senza limitazioni dallo Stato estero per espulsione o per qualsiasi altro atto d'imperio.

Sezione II - 18 gennaio 1961 - Pres. GIANNANTONIO - Rel. TAM-
BURRINO - P. M. DE GIOVINE (conf.) - Ric. Spallanzani.

La persona che richieda ad un distributore e faccia versare nel serbatoio dell'automobile un quantitativo di benzina, allon-

tanandosi quindi con l'autoveicolo senza pagare il relativo importo al distributore, non commette insolvenza fraudolenta, bensì furto aggravato o meno dal mezzo fraudolento secondo i casi, o rapina se adopera violenza o minaccia.

Sezione II - 7 aprile 1961 - Pres. D'ARIENZO - Rel. PEDRONI -
P. M. DE GENNARO (conf.) - Ric. Garratta.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per abbandono del tetto coniugale da parte della moglie non è escluso dalla circostanza che la condotta della stessa sia determinata da motivi di lavoro, neppure nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia imposto alla lavoratrice il rispetto dell'obbligo della residenza nel luogo di lavoro. Non è sostenibile che l'obbligo della moglie (stabilito dalla legge civile) di seguire il marito nel luogo ov'egli ritenga utile fissare la residenza sia in contrasto con gli artt. 29 e 4 della Costituzione. Il precetto della parità giuridica e morale dei coniugi va inteso "nei limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"; e il potere preminente conferito al marito circa la scelta della residenza coniugale attiene alla necessità di conservazione dell'unità della famiglia, che è di ordine pubblico, e che non può essere soverchiata nè dalla volontà di un datore di lavoro della moglie, nè dagl'interessi solamente personali della moglie stessa che a quella volontà si adegui (mentre diverso sarebbe il caso in cui sussistesse una ragione di necessità interessante la famiglia). L'esercizio del diritto di tutti i cittadini al lavoro, poi, non può essere concepito in contrasto o in violazione di precetti della legge civile e penale.

Sezione II - 5 giugno 1961 - Pres. D'ARIENZO - Rel. PIACENZA
- P. M. SCARDIA (conf.) - Ric. P. M. e Mancini.

L'esercizio del diritto di pubblica critica e di censura, che trova risalto, come insostituibile garanzia di civiltà e progresso sociale, nei principi di libertà affermati dalla Costituzione e

che può esplicarsi in relazione alle più disparate attività interessanti in largo senso lo svolgimento della vita politica e sociale, non varca i confini della liceità, anche se la critica e la censura siano espresse in modi e termini corrispondenti agli estremi di una fattispecie penale (in particolare: delitti contro l'onore), purchè il comportamento risulti penalmente giustificato entro i limiti del diritto stesso, in tale caso vertendosi nella causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (art. 51 C. p.). I limiti in parola vanno fissati secondo il duplice criterio dell'interesse pubblico e del rispetto della verità.

Quanto al rispetto della verità, questa non può essere considerata come un risultato sempre ricostruibile nella sua intima essenza, non essendo essa un portato acquisibile dal di fuori con i limitati mezzi che sono propri dell'attività umana, dovendo quindi includersi, entro la sfera della critica lecita sotto il profilo del rispetto della verità, anche quelle circostanze in cui sorge la necessità di denunciare casi sui quali le esigenze pubbliche impongono che sia fatta piena luce, sollecitando gli organi della vita collettiva perchè indaghino e intervengano al riguardo. E così, il giornalista ha il diritto di denunciare situazioni nei cui riguardi si affermi un concorso di circostanze concrete, dalle quali si possa ragionevolmente desumere determinate conclusioni, ancorchè offensive per la reputazione di terze persone. Che i fatti non siano provati non basta ad eliminare la legittimità della denuncia che se ne faccia — a sensi dell'ult. parte dell'art. 596 C. p. — giacchè ciò che si denuncia non è il fatto in sè, bensì l'esigenza di una chiarificazione, per un fine pubblico di per sè incompatibile con l'elemento psichico di un reato contro l'onore, nei limiti dell'esercizio di un diritto.

Sezione I - 30 gennaio 1961 - Pres. LATTANZI - Rel. PETRONE -
P. M. MARUCCI (conf.) - Ric. Benelli.

Il limite posto dall'art. 78, n. 1 cod. pen. non può essere interpretato nel senso che nessuno possa, nel corso della sua vita, essere detenuto per più di trent'anni; da ciò discenderebbe,

invero, l'impunità per i reati commessi da coloro che stiano scontando o abbiano già scontato una pena pari al limite anzi-detto. Tale limite è, invece, riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione; mentre, nel caso in cui, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di questa è stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendendo in esso, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte della pena risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato e determinando la decorrenza del nuovo cumulo dalla data dell'ultimo reato ovvero da quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione.

Sezione III - 26 gennaio 1961 - Pres. AURIEMMA - Rel. CANTARANO - P. M. MATTIOLI (conf.) - Ric. Giommi.

Coloro che in occasione di uno sciopero, sostando nei pressi di una fabbrica in atteggiamento tale da turbare l'ordine pubblico o da menomare la libertà di lavoro, non abbiano ottemperato all'ordine di allontanarsi impartito dall'autorità di pubblica sicurezza, debbono ritenersi responsabili del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. Ed invero, un tale ordine, riconducibile alla generica previsione dell'art. 1 del T. U. sulla pubblica sicurezza, trova il suo titolo di legittimità nella corrispondenza del suo contenuto agli scopi perseguiti dalla stessa norma.

Sezione III - 11 ottobre 1961 - Pres. AURIEMMA - Rel. PONTURO - P. M. VELOTTI (conf.) - Ric. Lombardo.

Per radunata sediziosa ai sensi dell'art. 655, deve intendersi la riunione di un numero notevole di persone, non inferiore a dieci, preordinato o meno, con o senza promotori o direttori, che per le modalità, per le circostanze in cui si svolge,

per l'attività posta in essere dalla folla, per il sentimento di aggressiva insofferenza verso i detentori legittimi del pubblico potere, apparisce come il prodromo di una ribellione, determinando un pericolo per l'ordine pubblico e turbando la pacifica convivenza ed il funzionamento degli organi statali. Peraltro, la norma non contrasta con l'art. 21 della Costituzione che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, dovendosi escludere che con l'enunciazione di tale diritto la Costituzione abbia voluto consentire un'attività che turbi la tranquillità pubblica o sottragga alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati, tanto più che la nozione di limite è insita nel concetto di diritto.

Sezione III - 28 marzo 1961 - Pres. POLIMENO - Rel. GRIECO - P. M. MOSCARINI (conf.) - Ric. *Fatta*.

Un rapporto disciplinare esiste fra l'alunno e l'insegnante, al quale il primo è affidato per ragione di educazione e di istruzione, nel quale potere disciplinare è insito un potere di correzione e di disciplina che consenta di poter adoperare verso la persona soggetta una "vis modica" che in difetto di tale potere non sarebbe consentita. Nell'art. 571 è punito l'abuso di mezzi di correzione o disciplina e l'abuso si contrappone all'uso legittimo ed è un eccesso di questo: onde, allorchè tale abuso non ricorre, la parola che in altri casi potrebbe esser considerata offensiva e la "vis modica" dalla quale cioè non deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, debbono ritenersi mezzi di correzione leciti, con la conseguenza che, se lo scolaro a questi mezzi reagisce, può commettere reato ed, ove tale reato sia quello di oltraggio, non può sostenere di aver reagito ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale.

Sez. III - 23 febbraio 1961 - Pres. AURIEMMA - Rel. PERRONE CAPANO - P. M. VELOTTI (conf.) - Ric. *Nardi*.

L'applicazione della discriminante prevista dall'art. 4 del D. L. L. 14 settembre 1944, n. 288 presuppone che il pubblico

ufficiale ecceda dai suoi poteri con la consapevolezza di perseguire finalità o di usare mezzi non consentiti dall'ordinamento giuridico, compiendo atti aventi carattere di capriccio, di prepotenza o di sopruso. Conseguentemente, la contestazione di un'infrazione inesistente compiuta dal pubblico ufficiale per erronea valutazione delle circostanze di fatto o per inesatta interpretazione delle norme di legge, non può essere addotta come discriminante ai sensi del citato art. 4.

Sezione III - 25 gennaio 1961 - Pres. GRIECO - Rel. ALBANESI
- P. M. MARUCCI (parz. diff.) - Ric. Caccamo.

Anche il comportamento solidale della persona offesa dal reato presupposto è idoneo a cagionare la lesione dell'interesse tutelato dagli artt. 378 e 379 cod. pen. e può integrare quindi il delitto di favoreggiamento. In particolare, deve ritenersi responsabile del reato di cui all'art. 378 colui che, essendo stato ferito con un'arma da fuoco, dichiara all'autorità di polizia giudiziaria di aver tentato il suicidio, con il proposito di fuorviare le indagini giudiziarie e di aiutare il feritore a sottrarsi alle stesse.

Sezione II - 14 gennaio 1961 - Pres. D'ARIENZO - Rel. INCORONATO - P. M. PATERNOSTRO (conf.) - Ric. Lombardo ed altri.

Rispondono del reato di usurpazione di pubbliche funzioni taluni giornalisti che abbiano fermato un cittadino contestandogli un reato, accompagnandolo in redazione e sottoponendolo a lungo interrogatorio, col trattenerlo contro sua volontà, per essersi presentati come funzionari di pubblica sicurezza, mentre essi intendevano compiere un'inchiesta da pubblicare sul proprio giornale. Gli stessi giornalisti debbono rispondere altresì del reato di sequestro di persona, per avere, anche in caso di liceità dell'arresto in flagranza del cittadino, trattenuto costui contro sua volontà invece di consegnarlo al più presto all'auto-

rità competente, procedendo ad inchiesta giornalistica per conto proprio.

Sezione III - 19 aprile 1961 - Pres. AURIEMMA - Rel. GIORGIONI - P. M. MOSCARINI (conf.) - Ric. Gandini.

Qualora pure l'espressione di fantasia data al prodotto dal suo creatore — come quella di "Hag" per il caffè decaffeinizzato — sia entrata nell'uso del comune linguaggio per designare i prodotti di composizione simile, non si verifica la perdita del diritto di uso esclusivo del marchio industriale, senza l'acquiescenza certa del titolare. Nè sono ammesse la interpretazione della volontà del compratore o la giustificazione derivante da una pretesa consuetudine commerciale (in tema di frode in commercio).

DIRITTO PENALE SPECIALE

Sezione I - 26 giugno 1961 - Pres. VISTA - Rel. DE MATTIA - P. M. LORENZO (diff.) - Ric. P. M. in causa Giglio-Tos.

In materia di violazione al monopolio dei sali e tabacchi, poichè per l'art. 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27 è fatto all'intendente di finanza il preciso obbligo di prefiggere al denunciato un termine perentorio per effettuare il pagamento e, quel che più conta, è stabilito l'obbligo correlativo del giudice, ove questi ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, di trasmettere gli atti all'intendente di finanza, il procedimento per la conciliazione amministrativa sospende il

corso della prescrizione del reato. Invece, per quanto riguarda gli altri reati finanziari, tale principio non è valido, perchè in campo finanziario, al di fuori della specifica materia del monopolio dei sali e dei tabacchi, la possibilità di definizione amministrativa è ancora affidata alla libera iniziativa della parte sia pubblica che privata, e quindi, nel normale svolgimento della azione penale, non può avere incidenza vincolativa.

Sezione III - 13 febbraio 1961 - Pres. POLIMENO - Rel. GUADAGNO - P. M. TARTAGLIA (conf.) - Ric. *Ferrero ed altri.*

Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175 sulla finanza locale, nella parte relativa alle sanzioni penali, per preteso eccesso nell'esercizio della potestà legislativa delegata.

Sez. I - 24 febbraio 1961 - Pres. LATTANZI - Rel. PAULESU - P. M. SERGIO (conf.) - Ric. *Pasutto.*

Sezione I - 16 gennaio 1961 - Pres. MACALUSO - Rel. ALBANO - P. M. MARUCCI (conf.) - Ric. *De Rosa.*

La prostituzione in sè e per sè considerata non può dar luogo ad alcun intervento e tanto meno ad alcuna sanzione; ma quando la prostituzione viene esercitata palesemente ed ostentatamente in modo scandaloso, con danno morale dei giovani e turbamento delle famiglie o addirittura in modo pericoloso per la sicurezza pubblica, non si ha più fatto privato e socialmente irrilevante: è allora doveroso l'intervento dell'autorità e, persistendo la interessata in siffatto esercizio della sua attività, l'applicazione di sanzioni, appositamente ed espressamente contemplate nel n. 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sulle misure di prevenzione.

Sez. IV - 7 febbraio 1961 - Pres. DUNI - Rel. LAPICCIRELLA -
P. M. DE GENNARO (conf.) - Ric. Mione.

Il presupposto del reato di cui all'art. 132 del vigente codice stradale è lo stato di ebbrezza del conducente, cioè la condizione patologica determinata da una intossicazione esogena: ai fini della sussistenza del reato non è necessario l'accertamento di uno stato di ebbrezza di particolare gravità, ma è sufficiente anche una lieve ebbrezza quale è, ad esempio, la ubbriachezza nella fase euforica.

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 132 del vigente codice stradale per la guida in stato di ebbrezza non occorre che la condizione patologica dell'imputato sia accertata mediante indagini tecniche (ricerca del tasso alcoolico nel sangue), e legittimamente il giudice di merito basa il suo convincimento in proposito su altri mezzi di prova (certificati medici, deposizioni testimoniali sul comportamento dell'imputato ecc.).

Sez. IV - 6 giugno 1961 - Pres. DUNI - Est. LAPICCIRELLA -
P. M. DE GENNARO (conf.) - Ric. Rasponi.

Non è causa di improcedibilità dell'azione penale il fatto che la contravvenzione stradale sia stata constatata da un pubblico ufficiale diverso da quelli cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 137 del testo unico.

L'incompetenza dell'organo che eseguì la constatazione determina soltanto la invalidità della contestazione, quando essa sia stata immediatamente eseguita dal pubblico ufficiale incompetente, e la constatazione di quest'ultimo non vale nemmeno a porre in essere l'accertamento del reato ai fini della decorrenza del termine, stabilito dall'art. 141 comma 1°, per la notifica degli estremi dell'infrazione. L'accertamento sarà effettuato dall'organo per legge competente al quale il fatto sarà riferito, e a quest'ultimo incombe l'obbligo di procedere alla prescritta notifica.

Ai sensi dell'art. 137, comma secondo, lettera b, del codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e quindi anche l'accertamento delle contravvenzioni stradali, spetta anche alle guardie dei comuni, che sono agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221, comma secondo, del codice di procedura penale. E sono compresi in questa categoria anche i vigili urbani e gli agenti dei Corpi di polizia municipale dei comuni in cui tali reparti siano istituiti.

Sez. IV - 13 novembre 1961 - Pres. DUNI - Rel. CANNAVINA -
P. M. VELOTTI (conf.) - Ric. Manca di Villahermosa.

Al potere del sindaco di limitare la sosta degli autoveicoli è inerente anche la facoltà di stabilire i mezzi necessari per tutelare il fine che con l'ordinanza comunale si vuol seguire. Pertanto l'imposizione da parte del Comune di Roma dell'uso del disco orario è legittima.

L'indicazione "zona disco" (art. 61 reg. 30 giugno 1959, n. 420, fig. 47) vale a comunicare al conducente di autoveicoli l'obbligo di usare il disco orario nei relativi luoghi di sosta.

La comunicazione ai conducenti delle modalità dell'uso del disco è perfezionata dalla riproduzione a stampa delle istruzioni tratte dalla ordinanza comunale, poste sui dischi orari approvati dal Comune di Roma.

Incorre nella contravvenzione prevista dalle ordinanze 9 giugno 1958, n. 2152 e 1° luglio 1959, n. 2563 del Comune di Roma il conducente di auto che non colloca il disco orario ben visibile all'interno della vettura, ma lo pone all'esterno.

Sez. IV - 27 ottobre 1961 - Pres. DUNI - Est. LAPICCIARELLA -
P. M. DE GENNARO (conf.) - Ric. Grossi.

Il provvedimento di sospensione o di revoca della patente, previsto nell'art. 91, comma sesto, del codice stradale, non costituisce nè pena principale, nè pena accessoria, nè misura di sicurezza, nè atto formalmente giurisdizionale e sostanzial-

mente amministrativo. Si tratta, invero, di una sanzione criminale atipica riconducibile nella generale categoria degli effetti penali.

Il provvedimento deve essere adottato anche quando è concessa la sospensione condizionale della pena, non sussistendo tra le due pronunce alcuna incompatibilità; ma il beneficio non si estende al provvedimento stesso.

Sez. IV - 28 novembre 1961 - Pres. DUNI - Est. LAPICCIRELLA
- P. M. DE GENNARO (conf.) - Ric. Cerrone.

Ai sensi dell'art. 4, comma primo, lettera b, del codice stradale, il Comune può, con ordinanza del Sindaco, riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli in ogni caso in cui ravvisi la necessità di tale riserva per motivi di pubblico interesse. Le disposizioni di cui all'art. 59, commi settimo e ottavo, del regolamento, secondo cui questi provvedimenti possono essere adottati solo per i veicoli delle Forze Armate, della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, ed ai capolinea degli autoservizi pubblici, è illegittima, non potendo il regolamento restringere l'esercizio di una potestà attribuita dalla legge agli enti autarchici locali.

I provvedimenti adottati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma primo, lettera b, del codice stradale sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice penale, che deve disapplicarli, a norma dell'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo, quando essi siano viziati da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. Il giudice, tuttavia, non può estendere il suo sindacato alla sfera di discrezionalità lasciata dalla legge alla pubblica amministrazione.

Nell'esercizio del sindacato di legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma primo, lettera b, del codice stradale, il giudice penale deve verificare la sussistenza degli elementi cui la legge condiziona la emanazione del provvedimento. Tali elementi — la cui mancanza importa la illegittimità del provvedimento per eccesso di po-

tere — sono il pubblico interesse, inteso come interesse della collettività alla attività esercitata dalle persone o dall'ente; la necessità, per il concreto e diretto esercizio dell'attività, dell'uso di veicoli; la necessità, per l'uso dei veicoli, della libera disponibilità, in permanenza, di adeguato spazio per la sosta di essi. Il giudice esercita il suo sindacato su questi elementi anche attraverso la motivazione, la cui mancanza determina la illegittimità, per violazione di legge, del provvedimento amministrativo.

PROCEDURA PENALE

Sezioni Unite - 27 maggio 1961 - Pres. VISTA - Rel. ERRA -
P. M. PIOLETTI (parz. diff.) - Ric. Zeiner.

Non vi può essere giurisdizione dove non vi è sovranità. Con la cessione di territorio in forza di un atto legittimo stipulato fra Stati (trattasi di un reato commesso nel 1943-44 in Eritrea), si ha anche una corrispondente e naturale sostituzione di uno Stato all'altro nell'esercizio delle funzioni statuali, fra cui in prima linea la giurisdizione: questa sarà dunque esercitata dallo Stato successore. Anche il principio civilistico della "perpetuatio jurisdictionis" presuppone che nessun mutamento territoriale sia intervenuto. Trattandosi infine di fatti commessi all'estero, possono applicarsi le regole comuni stabilite negli artt. 7-10 del codice penale (dichiara cessata la giurisdizione dello Stato italiano).

Sezione II - 15 febbraio 1961 - Pres. D'ARIENZO - Rel. PONTRELLI - P. M. CATALANO (conf.) - Ric. *Ledante*.

Quando non esiste alcuna convenzione internazionale fra l'Italia e il Paese che richiede l'extradizione (nella specie: di un cittadino francese in Marocco), occorre esaminare, da parte della competente Sezione istruttoria della Corte d'appello, se esistano sufficienti indizi di reità, tali da far ritenere che l'accusa mossa all'estradando abbia un fondamento di serietà e sempre che trattasi di imputato (per esempio, condannato con sentenza non definitiva). Quando l'estradando sia invece un condannato definitivo, la legge si disinteressa del tutto degli elementi in base ai quali la condanna è stata pronunciata dal giudice straniero, consentendo l'extradizione nel semplice accertamento dell'esistenza di essa condanna.

Sezione II - 15 febbraio 1961 - Pres. D'ARIENZO - Rel. INCORONATO - P. M. (conf.) - Ric. *Valentino*.

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 529 C. p. p. — circa l'onere che i motivi di ricorso non contestuali alla dichiarazione siano sottoscritti da un avvocato abilitato al patrocinio in cassazione — in rapporto all'art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto del cittadino alla difesa legale in ogni stato e grado del procedimento.

Sez. I - 4 luglio 1961 - Pres. MACALUSO - Rel. PETRONE - P. M. PIOLETTI (parz. diff.) - Ric. *Picchiarelli*.

La legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento delle Corti d'assise, nello stabilire agli artt. 3 e 4 che la Corte di assise e quella di assise di appello sono composte di due magistrati e di sei giudici popolari per ogni collegio, si è del tutto adeguata al precetto del terzo comma della Costituzione, che riserva appunto al legislatore ordinario il compito di regolare

i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, di cui l'istituto del giudice popolare rappresenta l'espressione tipica. Nelle Corti d'assise di nuova istituzione il popolo è largamente rappresentato con una maggioranza di sei giudici rispetto a quelli togati. Del resto, la stessa Corte Costituzionale nel ritenere, con la sentenza 28 settembre 1958, n. 56, costituzionalmente legittima la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 là dove limita a tre i componenti di sesso femminile dei collegi di Corte d'assise, in modo che le donne non possano superare la metà dei giudici popolari, ha per implicito riconosciuto costituzionalmente legittima la legge sul riordinamento delle Corti di assise cui la successiva si richiama.

Sez. II - 7 luglio 1961 - Pres. GIANNANTONIO - Rel. PEDRONI - P. M. BISCOTTI (conf.) Ric. Calistri.

La legge 23 maggio 1960, n. 504 che modifica gli artt. 571 e segg. C. p. p. in tema di riparazione pecuniaria a favore delle vittime degli errori giudiziari, non ha effetto retroattivo. In particolare, in relazione all'art. 573 modificato, che ammette la proposizione della domanda di riparazione successivamente al procedimento di revisione, purchè presentata entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione (senza, peraltro, che sia previsto un diverso termine per le istanze concernenti sentenze pronunciate precedentemente all'entrata in vigore dell'a nuova legge), non è ammissibile la domanda di riparazione concernente una sentenza assolutoria anteriore alla entrata in vigore della detta legge, quando sia già scaduto il menzionato termine di 18 mesi rispetto al "dies a quo" stabilito dalla legge stessa.

Sez. II - 18 marzo 1961 - Pres. GIANNANTONIO - Rel. PICCHINENNA - P. M. (conf.) - Ric. Candrilli.

Manca il fondamentale presupposto della "assoluzione" ai fini del diritto alla riparazione pecuniaria per errore giudi-

ziario, ai sensi dell'art. 571, sia nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1960, n. 504 sia nel testo precedente, nel caso in cui la sentenza di revisione non abbia assolto dal reato oggetto dell'imputazione per cui fu inflitta la condanna (nella fattispecie: collaborazionismo militare), ma in relazione alla complessa struttura del reato, si sia limitata ad escludere taluni fatti componenti del medesimo (omicidi o sevizie particolarmente efferate), agli esclusivi fini dell'applicazione di una amnistia.

Sez. I - 13 ottobre 1961 - Pres. LATTANZI - Rel. ERRA - P. M. COMUCCI (conf.) - Ist. Faudella ed altri.

Il legittimo sospetto, che ai sensi dell'art. 55 C. p. p., importa la rimessione del procedimento, è quello che sorge in relazione ad un determinato giudice singolo o collegiale per cause o condizioni attinenti all'ambiente in cui si trova, e si sostanzia nella non arbitraria opinione che il giudice, pur essendo personalmente disinteressato nella causa, possa subire pressioni o influenze tali da minarne l'imparzialità e da compromettere così la retta amministrazione della giustizia.

È evidente, quindi, che il sospetto non può riferirsi alla persona fisica di un singolo magistrato che a causa delle sue qualità o rapporti personali possa essere ritenuto incapace di esercitare con obiettività il suo ministero, nel quale caso entrano in considerazione le norme sulla ricusazione, ma deve riguardare l'organo giudicante nel suo complesso, che si assume essere suscettibile di lasciarsi influenzare da situazioni di ambiente. Ed è altresì manifesto che il sospetto deve essere legittimo, cioè giustificato da una dimostrata situazione di fatto per la quale sia da ritenere, secondo la comune opinione, non garantita la serenità ed imparzialità nella cognizione del procedimento, poichè la rimessione ad altro giudice — che della sussistenza del legittimo sospetto è la conseguenza — costituisce una deroga alla normale competenza, che non può dipendere da semplici supposizioni o vaghi timori soggettivi dell'imputato o di altra

parte, ma deve essere attuata solo se, per cause eccezionali da valutare, risulti necessitata da vere esigenze di giustizia.

Sez. III - 3 marzo 1961 - Pres. AURIEMMA - Rel. MISTRETTA
- P. M. MARUCCI (conf.) - Ric. Novaro.

Il decorso di un termine — nella specie, per la presentazione di un'impugnazione e dei relativi motivi — non è indettibilmente legato alla notifica formale dell'atto cui la legge ricollega quella conseguenza, poichè, quando il titolare del diritto alla notificazione dimostri attraverso il compimento di atto formale — quale la presentazione dei motivi dell'impugnazione — di essere a completa conoscenza del contenuto dell'atto che avrebbe dovuto essere notificato, la finalità propria della notificazione risulta conseguita e si rende superflua la ulteriore notifica.

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA**

I N D I C E

	Pag.
Saluto alle Autorità - Commemorazione di Magistrati defunti	3
Litigiosità	4
Criminalità - Considerazioni generali	7
Reati colposi connessi con la circolazione stradale	8
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume	10
Abigeato - Emissione di assegni a vuoto - Frodi alimentari	11
Delinquenza minorile	12
Censura preventiva cinematografica e teatrale	13
Rapporti fra giustizia e stampa	15
Funzione e finalità della pena	17
Convegno di Bellagio 29 aprile - 2 maggio 1961	19
Errore giudiziario	21
Attività della Cassazione nell'anno 1961	23
Ufficio del Massimario	23
Corte di Cassazione e Corte Costituzionale - Divergenze nella interpretazione del diritto positivo	24
Lentezza dei procedimenti - Considerazioni generali	27
Riforme nel campo della procedura civile e penale	30
Commiato	32
Massimario giurisprudenza civile	35
Massimario giurisprudenza penale	53
Dati statistici	69